SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 novembre 2004, n. **288.**

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1773):

Presentato dall'on. De Simone Titti ed altri il 16 ottobre 2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2002; il 6, 19 marzo 2002; il 9 aprile 2002; il 27 giugno 2002; il 9 luglio 2002; il 24 e 25 settembre 2002.

Relazione scritta presentata il 15 ottobre 2002 (atto n. 1773-A) relatore on. Bianchi Clerici.

Esaminato in aula il 10 febbraio 2002 e approvato il 12 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2005):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 4, 10, 18, 24 giugno 2003; il 23 e 24 settembre 2003; il 1º ottobre 2003.

Relazione scritta presentata il 3 ottobre 2003 (atto n. 2005-A - relatore sen. Bevilacqua).

Esaminato il aula il 1º, 20, 21, 22 aprile 2004 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 1773-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VII commissione il 14 luglio 2004; il 15, 21, 30 settembre 2004; il 26 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2004 ed approvato il 3 novembre 2004.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: «Norme sul diritto agli studi universitari».

04G0319

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1º ottobre 2004, n. **289.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1º febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1-*quater*, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;

Vista la necessità e l'urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni, ai fini di una ordinata gestione transitoria delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004;

Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, che il presente decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318

1. Al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.

3. All'articolo 3, dopo la lettera *g)* del comma 1, è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) *3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.*».

4. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 la parola *«consuntivo»* è sostituita dalla seguente: *«rendiconto»*.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti commi:

«*3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:*

a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;

b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;

c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.».

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«*4*-bis. *Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.*

4-ter. *Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.*

4-quater. *Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.*».

7. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole *«il contributo di cui al comma 1,»* sono inserite le seguenti parole: *«a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4*-ter,*»*.

8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: *«Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.»*.

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«*5*-bis. *Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.*

5-ter. *Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.*».

10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole *«di cui al comma 5»*, sono sostituite dalle seguenti: *«di cui ai commi 4*-quater *e 5»*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1º ottobre 2004

Il Ministro: Pisanu

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 51

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142):

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

— Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 27 (*Natura e ruolo*). — 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

«Art. 28 (*Funzioni*). — 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'art. 32, comma 5».

«Art. 32 (*Unioni di comuni*) — 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».

«Art. 33 (*Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*). — 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4. Nell'àmbito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'àmbito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quater*, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali):

«7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, dell'art. 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, reca: «Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*) — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 (*Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali*). — 1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base:

a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'art. 3;

b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'art. 4;

c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 5.

2. *(Abrogato).*

3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli àmbiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 5, comma 2.

4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 5.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.

6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di

comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.

7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto».

«Art. 3 (*Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione*). — 1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;

b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;

d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;

e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;

f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;

g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;

g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione».

«Art. 5 (*Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata*). — 1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo *rendiconto* approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.

2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 1.

3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:

a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata 2 servizi;

b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;

c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di 5 servizi.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.

4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.

4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.

4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.

5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1, *a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter*, è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. *Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.*

5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.

5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.

6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni *di cui ai commi 4-quater e 5* e le modalità relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo».

04G0321

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2004.

Approvazione della delibera di rideterminazione della dotazione organica del personale, adottata dal Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica nella seduta del 17 luglio 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto in particolare, l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322/1989, in base al quale le deliberazioni dell'ISTAT di rideterminazione delle dotazioni organiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 34, commi 1 e 2, ai cui sensi le pubbliche amministrazioni sono tenute alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa e del limite dei posti in organico alla data del 29 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2001 che approva la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 5 giugno 2001 di determinazione della dotazione organica nella consistenza di 2927 unità articolate per strutture centrali e regionali;

Vista la nota prot. SP/883.2003 del 24 luglio 2003 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, la deliberazione adottata dal consiglio dell'Istituto medesimo nella seduta del 17 luglio 2003 che ha approvato la nuova dotazione organica nella consistenza di n. 2900 unità;

Vista la nota n. 5366 del 19 agosto 2003 con la quale l'Istituto, in risposta alle osservazioni formulate sulla deliberazione suddetta dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. 0096772 dell'8 agosto 2003, ha prodotto idonea documentazione a dimostrazione del rispetto del principio dell'invarianza della spesa ottenuto riducendo di 27 unità la consistenza organica rideterminata in base all'art. 34, commi 1 e 2, della legge n. 289/2002;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, dall'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ora denominato Ministero dell'economia e delle finanze, con foglio n. 0104323 del 19 settembre 2003;

Vista la nota n. 3008 del 6 maggio 2004 con la quale l'ISTAT, in relazione all'incontro tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con la partecipazione anche del Ministero dell'economia e delle finanze, ha prodotto, anche alla luce dell'intervenuta circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 4 marzo 2004 con oggetto: «Rideterminazione delle dotazioni organiche», quali ulteriori elementi di valutazione in ordine alla deliberazione del 17 luglio 2003 di rideterminazione della dotazione organica, una relazione aggiornata con la situazione del personale presente e i relativi costi;

Considerato che sulla proposta di rideterminazione dell'organico l'Istituto ha consultato, in data 10 luglio 2003, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica adottata nella seduta del 17 luglio 2003 con la quale viene rideterminata la dotazione organica del personale nella consistenza di 2900 unità ripartite secondo le tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 ottobre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 22

ALLEGATO 1

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Dotazione organica complessiva		
Profilo	**Livello**	**Dotazione organica**
Ricercatore	I	62
	II	145
	III	273
	TOTALE	480
Tecnologo	I	45
	II	100
	III	165
	TOTALE	310
Amministrativo	II	1
	TOTALE	1
TOTALE PARZIALE		791
Collaboratore tecnico ente di ricerca	IV	385
	V	873
	VI	414
	TOTALE	1.672
Operatore tecnico	VI	148
	VII	10
	TOTALE	158
Ausiliario tecnico	VIII	36
	IX	2
	TOTALE	38
TOTALE PARZIALE		1.868
Funzionario di amministrazione	IV	19
	V	17
	TOTALE	36
Collaboratore di amministrazione	V	28
	VI	19
	VII	36
	TOTALE	83
Operatore di amministrazione	VII	47
	VIII	61
	IX	7
	TOTALE	115
Ausiliario di amministrazione	IX	7
	TOTALE	7
TOTALE PARZIALE		241
TOTALE		2.900
Assistente tecnico statistico (*)	*VI*	*23*
	VII	*1*
	TOTALE	*24*

(*) Posti ad esaurimento in corrispondenza dei quali altrettanti posti della dotazione organica sono mantenuti non disponibili

ALLEGATO 2

Istituto Nazionale di Statistica
Dotazione organica degli uffici regionali

PROFILO	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte e Valle d'Aosta	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Veneto	Totale Uffici regionali
Ricercatore	2	2	3	2	5	2	2	2	6	3	3	4	2	3	4	4	2	3	54
Tecnologo	2	2	1	1	1	2	2	2	3	1	1	3	3	1	2	2	2	3	34
Totale parziale	**4**	**4**	**4**	**3**	**6**	**4**	**4**	**4**	**9**	**4**	**4**	**7**	**5**	**4**	**6**	**6**	**4**	**6**	**88**
Collaboratore tecnico ente di ricerca	12	7	14	18	14	9	10	9	20	12	9	13	12	11	18	14	9	17	228
Operatore tecnico		2		3		3		4	3	1	1	3	1	2		1	1		25
Ausiliario tecnico			1	1	1														3
Totale parziale	**12**	**9**	**15**	**22**	**15**	**12**	**10**	**13**	**23**	**13**	**10**	**16**	**13**	**13**	**18**	**15**	**10**	**17**	**256**
Funzionario di amministrazione																1			1
Collaboratore di amministrazione	1	1	1			1	1	1	3	1	1	2	1	1			1	1	17
Operatore di amministrazione	1			2	2	1						2		2				1	11
Ausiliario di amministrazione		1							1			1	1		1	1		1	7
Totale parziale	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**5**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**3**	**36**
Totale generale	**18**	**15**	**20**	**27**	**23**	**18**	**15**	**18**	**36**	**18**	**15**	**28**	**20**	**20**	**25**	**23**	**15**	**26**	**380**
Assistente tecnico statistico (*)																	1	3	

(*) 4 posti ad esaurimento in corrispondenza dei quali altrettanti posti della dotazione organica sono mantenuti non disponibili

04A11634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2004.

Sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore di taluni imprenditori agricoli, operanti nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione Civile, n. DPC/CG/52579 del 18 novembre 2004 e n. DPC7CG/53095 del 22 novembre 2004, con le quali è stato comunicato:

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha segnalato, in data 12 novembre 2004, lo stato di grave crisi che ha colpito i produttori di uve da vino e da mensa nel territorio della regione Puglia;

che la crisi è stata provocata da gravi eventi climatici che hanno interessato il territorio della regione Puglia;

che la situazione presenta profili di eccezionalità e imprevedibilità che potrebbero essere adeguatamente affrontati con la decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla legge n. 212 del 2000;

Ritenuto, pertanto, di sospendere, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi che scadono nel periodo dal 12 novembre ai 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, sono sospesi, dal 12 novembre al 21 dicembre 2004, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Resta fermo l'obbligo di effettuare, negli ordinari termini, il versamento delle ritenute alla fonte. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il 22 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A11704

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 ottobre 2004.

Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Norme relative alla movimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 e successive modifiche che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, di cui alla nota prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, alla nota prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e alla nota prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativa all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4 e 16 dei sierotipi vaccinali;

Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

Vista l'ordinanza 10 giugno 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004, concernente la vaccinazione e la movimentazione degli animali sensibili;

Tenuto conto che la normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro la Blue Tongue prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Ritenuto necessario tenere in considerazione i principi statuiti nella sentenza n. 12 del 2004 della Corte costituzionale con la quale la Corte, su ricorso di talune regioni, ha dichiarato che le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e in quanto riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;

Visto il documento del tavolo tecnico tra regioni e Ministero protocollo n. 263132/50.03.61 inviato in data 25 maggio 2004 nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Vista la scadenza della deroga alla movimentazione degli animali sensibili, da macello non vaccinati, da aziende situate nelle zone di protezione, prevista per il 31 luglio 2004;

Considerato che, in caso di movimentazione di animali sensibili alla Blue Tongue non vaccinati e destinati alla macellazione immediata (in giornata), il livello di rischio nelle regioni sottoposte alle stesse misure di restrizione, è da considerarsi accettabile;

Ordina:

Art. 1.

1. È consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:

a) sia dato adeguato preavviso al servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;

c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo;

d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga al punto *c)*, i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;

e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;

f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento (modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai servizi veterinari della ASL di origine.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha valore fino al 12 novembre 2005.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 231

04A11635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperative lavoratori Carmagnolesi» a r.l., in Carmagnola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle «Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile», come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati i verbali ispettivi dell'UNCI e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoindicata società cooperativa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, della società «Cooperative lavoratori Carmagnolesi» a r.l., con sede legale in Carmagnola (Torino), piazza del Popolo n. 10, costituita per rogito notaio dott. Aldo Billia in data 20 dicembre 1975, iscritta al n. 313/76 del registro società, BUSC n. 3283.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A11680

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 novembre 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Enna, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Enna, Ragusa e Siracusa di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 16 novembre 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Enna, Ragusa e Siracusa, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Enna

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	5.342	26,3	169.757,76
Artigianato	2.729	17,4	133.828,04
Industria	1.007	10,4	121.199,25
Commercio	3.755	16,4	100.643,97
Cooperative	505	1,3	12.591,65
Turismo	480	3,5	28.838,22
Trasporti e spedizioni	477	4,8	72.945,10
Credito	158	1,8	51.987,73
Assicurazioni	121	0,5	7.190,08
Servizi alle imprese	617	6,4	106.093,99
Altri settori	773	11,2	59.452,23
Totale	**15.964**	**100,0**	**864.528,02**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre2003

Ministero delle Attività Produttive
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Ragusa

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	11.280	30,2	537.973,70
Artigianato	5.701	16,0	337.773,99
Industria	1.848	8,9	229.229,19
Commercio	8.809	18,8	337.773,41
Cooperative	616	1,9	33.326,03
Turismo	1.023	3,5	80.695,07
Trasporti e spedizioni	1.066	4,1	158.576,08
Credito	344	1,8	104.322,81
Assicurazioni	222	0,6	13.095,98
Servizi alle imprese	1.617	5,3	216.086,60
Pesca	195	0,3	2.764,37
Altri settori	1.590	8,6	101.220,38
Totale	**34.311**	**100,0**	**2.152.837,61**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre2003

Ministero delle Attività Produttive
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Siracusa

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	9.634	18,2	324.917,81
Artigianato	5.358	11,2	246.494,17
Industria	2.629	21,6	785.640,81
Commercio	9.395	16,5	450.478,13
Cooperative	1.133	2,4	64.145,06
Turismo	1.285	4,4	145.669,47
Trasporti e spedizioni	1.033	5,4	332.643,93
Credito	409	1,8	103.093,90
Assicurazioni	272	0,6	14.700,05
Servizi alle imprese	2.202	8,0	487.513,96
Pesca	299	0,9	9.957,72
Altri settori	1.924	9,0	128.529,22
Totale	**35.573**	100,0	**3.093.784,23**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

04A11630

DECRETO 29 novembre 2004.

Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997, concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione dell'elenco e delle tariffe dei diritti di segreteria relativamente agli atti e ai servizi connessi alla gestione del registro delle imprese;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria per le domande di deposito dei brevetti e dei marchi;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria per la domanda di prima iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004;

Ritenuto altresì necessario istituire un diritto di segreteria per le domande di arbitrato e conciliazione presentate alle camere di commercio;

Decreta

Articolo unico

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale
SPIGARELLI

L'ispettore generale capo
GRISOLIA

TABELLA *A*

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

		diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI	
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni	
1.1.	su supporto informatico digitale	€ 120,00
1.2.	modalità telematica	€ 90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci	
2.1.	su supporto informatico digitale	€ 90,00
2.2	modalità telematica	€ 60,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi	
3.1.	su supporto informatico digitale	€ 50,00
3.1.	modalità telematica	€ 30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.	
4	Iscrizioni e modificazioni	
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€ 23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€ 18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€ -
6	Bollatura libri sociali	€ 30,00
7	Richiesta partita IVA	€ 10,00
8	Rilascio Carta Nazionale Servizi	€ 25,00
9	CERTIFICATI	
	allo sportello	
9.1.	Ordinario/poteri personali	€ 5,00
9.2.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 5,00
9.3.	Storico	€ 7,00
9.4.	Speciale	€ 10,00
9.5.	Assetto proprietario	€ 5,00
10	VISURE	
	allo sportello	
10.1.	Deposito	€ 2,00
10.2.	Ordinaria	€ 4,00
10.3.	Storica	€ 5,00
10.4.	Assetto proprietario/trasf.d'azienda	€ 4,00
11	VISURE/CERTIFICATI da terminale remoto	
11.1.	Visura deposito	€ 0,26
11.2.	Visura ordinaria	€ 1,00
11.3.	Visura storica	€ 2,00
11.4.	Visura assetto proprietario	€ 1,00
11.5.	Certificato ordinario	€ 2,00
11.6.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 2,00
11.7.	Certificato storico	€ 2,00
12	ELENCHI	
	allo sportello	
12.1.	Richiesta	€ 21,00
12.2.	- con solo indirizzo	€ 0,02
12.3.	Richiesta	€ 41,00
12.4.	- con anagrafica/protocollo	€ 0,05
12.5.	Richiesta	€ 62,00
12.6.	- elenco esteso	€ 0,10
	da terminale remoto	
12.7.	Richiesta	€ -
12.8.	- con solo indirizzo	€ 0,01
12.9.	Richiesta	€ 21,00
12.10.	- con anagrafica/protocollo	€ 0,02
12.11.	Richiesta	€ 31,00
12.12.	- elenco esteso	€ 0,05
13	ARCHIVIO OTTICO	
	allo sportello	
13.1.	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€ 5,00
13.2.	Richiesta copie bilanci e Atti evase su supporto informatico	€ 6,00
	da terminale remoto	
13.3.	Richiesta copie bilanci e Atti evase su supporto informatico	€ 1,00
14	ARCHIVIO CARTACEO	
	allo sportello	
14.1.	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€ 5,00
14.2.	+ pagina estratta	€ 0,10
14.3.	Consultazione fascicolo	€ 15,00
15	Cert. Impresa	€ 77,00
16	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale	
16.1.	su supporto informatico/modalità telematica	€ 23,00

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura
1	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%.
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio

9.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA e certificazione dei gruppi
9.4	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati
9.3, 11.7	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
10.3, 11.3	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
10,11,13 e 14	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
11,12.7, 12.9, 12.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio
12	Gli importi sono differenziati per le tre tipologie di elenchi e a seconda che gli elenchi siano rilasciati allo sportello e da termianle remoto
13.2, 14.2	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
14.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di cui alla nota precedente. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
16	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213. Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere adottate nel rispetto del criterio fissato dall'articolo 17, comma 6, del d.lgvo 24.06.1998, n. 213; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria che arrotondano il capitale sociale effettunado un aumento gratuito con utilizzo delle riserve

TABELLA *B*

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**	
1.1.	Domanda di prima iscrizione	
1.1.1.	- con modello cartaceo	€ 31,00
1.1.2.	- su supporto informatico	€ 21,00
1.1.3.	- con modalità telematica	€ 15,00
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito	
1.2.1.	- con modello cartaceo	€ 10,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€ 8,00
1.2.3.	- con modalità telematica	€ 5,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€ -
1.4.	Domande di esame	€ 77,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€ 31,00
2.	**LICENZE**	
2.1.	Domanda di rilascio	€ 155,00
2.2.	Domanda di modifica	€ 77,00
3	**CERTIFICATI E VISURE**	
	allo sportello	
3.1.	Certificato ordinario	€ 5,00
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 5,00
3.2	Visura ordinaria	€ 3,00
3.3	Visura speciale	€ 8,00
3.4	Certificati d'origine	€ 5,00
	da terminale remoto	
3.5	Certificato ordinario	€ 2,00
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 2,00
3.5.2.	Visura ordinaria	€ 1,00
4	**ALTRI ATTI**	
4.1	Copia atti	
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€ 5,00
	+ ogni pagina	€ 0,10
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 8,00
	+ ogni pagina	€ 0,50
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€ 10,00
4.3.	Elenchi semplici	
	-diritto di richiesta	€ 10,00
	+ per ogni nominativo	€ 0,10
5	**Autenticazione copie atti**	€ 3,00
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€ 3,00
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**	
	allo sportello	
7.1.	Visura esito ricerca	€ 2,00
7.2.	Certificato esito ricerca	€ 5,00
7.3.	Elenco per parametri	
	- richiesta elenco	€ 114,00
	- costo a posizione estratta	€ 0,09
7.4.	Cancellazione	€ 8,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€ 3.409,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile	
7.6.1.	- classe A	€ 114,00
7.6.2.	- classe B	€ 68,00
7.6.3.	- classe C	€ 34,00
	terminale remoto/distributori	
7.7.	Visura effetti	€ 0,05
7.8.	Ricerca anagrafica	€ 0,02
7.9.	Elenco per parametri	
	- Richiesta elenco u.t.	€ 52,00
	- costo a posizione estratta	€ 0,03
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€ 1.549,00
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile	
7.11.1.	- classe A	€ 52,00
7.11.2.	- classe B	€ 31,00
7.11.3.	- classe C	€ 15,00
8	**DEPOSITO BREVETTI E MARCHI**	
8.1.	Domanda di deposito	
8.1.1	su supporto informatico o per via telematica	€ 25,00
8.1.2	con modello cartaceo	€ 35,00
9	**ALBO COOPERATIVE**	
	Domanda di prima iscrizione	
9.1	su supporto informatico o per via telematica	€ 40,00
10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€ 30,00

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1, 1.2, 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (d.lgvo n. 22/1997 art. 30 comma 6, lett. d)
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne. Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici e stato vita di marchi e brevetti.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
4.1.2	Il diritto si applica alle copie desunte dall'archivio ottico dei brevetti.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.

04A11752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2004.

Criteri e modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) e ripartizione della disponibilità finanziaria fra le regioni interessate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede la ripartizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di € 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004, tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati» ed in particolare l'art. 4 che prevede la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), nonché di indennizzi agli allevatori conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie per la stessa malattia, secondo le modalità di calcolo e di erogazione stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza 10 giugno 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili»;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica che tra l'altro riduce le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di circa il 25% dello stanziamento totale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1102 del 16 luglio 2004 con il quale, a seguito del predetto decreto legge n. 168/2004 l'importo per l'attuazione degli interventi, di cui aIl'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge n. 350/2003, è stato ridotto ad € 18.750.000,00;

Ritenuta l'opportunità di destinare l'intera disponibilità di € 18.750.000,00 per la concessione di indennizzi di cui all'art. 4 dell'ordinanza innanzi indicata del 2 aprile 2004 e ripartirla secondo criteri concordati;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli indennizzi, di cui all'art. 4, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del 2 aprile 2004, da corrispondere agli allevatori che hanno subito danni indiretti, individuati nel calo quali-quantitativo della produzione o della ridotta inseminabilità fecondativa, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), sono così determinati:

A) calo quali-quantitativo della produzione lattiera:

a) bovini da latte: nella misura massima di € 58,8/bovina in lattazione;

b) ovini da latte: nella misura massima di € 15,4/pecora in lattazione;

B) Ridotta inseminabilità o fecondabilità:

a) bovini da carne: nella misura massima di € 700 ogni 33 fattrici allevate;

b) ovini da carne: nella misura massima di € 13,2 ogni 40 pecore allevate.

2. Per gli ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello, con ordinanza dell'Autorità sanitaria, entro 10 giorni dalla vaccinazione, spetta al proprietario una indennità pari al 100% del valore di mercato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

3. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 deve allegare alla domanda da presentare alle Regioni competenti per territorio:

a) consistenza della mandria o del gregge prima della vaccinazione;

b) elenco animali vaccinati;

c) scheda di indagine epidemiologica allegata al protocollo per la vaccinazione nei confronti della Blue tongue diffuso dal Ministero della salute con nota DGVA.VII-2751-PI.8d/18 del 6 febbraio 2004;

d) scarto tra consegna del latte prima delle vaccinazioni e quella dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato attraverso probante documentazione. La consegna del latte è ponderata per gli animali in lattazione;

e) ordinanza Autorità sanitaria competente ed attestato di abbattimento da parte del veterinario ufficiale nel caso di atassia o di distacco grave del vello.

4. Gli indennizzi di cui presente articolo decorrono dall'inizio della campagna 2004 di profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue),

Art. 2.

1. L'indennizzo di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del 2 aprile 2004, da corrispondere alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) diverse da quelle già individuate nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, per i danni indiretti conseguenti alla restrizione alla movimentazione di bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie per la febbre catarrale degli ovini, sono così determinati per bovino trattenuto in azienda per almeno 2 mesi:

bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi: fino a € 31,00;

bovini di età compresa fra 12 e 24 mesi: fino a € 58,00;

vacche a fine carriera produttiva: fino a € 72,00.

2. Un indennizzo fino a € 20,66 è concesso, per gli stessi motivi, per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi.

3. L'indennizzo copre la differenza tra il valore dell'animale macellato al prezzo di mercato, rilevato dall'ISMEA ed il valore al quale l'animale è stato effettivamente venduto, inclusi se nel caso, i premi comunitari.

4. I pagamenti sono erogati solo per gli animali mantenuti negli allevamenti per almeno 2 mesi e macellati per sopraggiunti problemi di benessere animale, conseguenti al sovrappopolamento degli allevamenti medesimi, e non possono essere cumulati con altri aiuti aventi la stessa finalità erogati agli stessi beneficiari. Per periodi di fermo prolungato degli animali (oltre 2 mesi), gli importi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere quantificati in relazione al periodo di tempo effettivo in cui gli animali sono stati mantenuti in azienda a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie per la febbre catarrale degli ovini.

5. L'indennizzo è concesso all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione o della cessione di vendita.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo è corrisposto anche alle aziende di allevamento situate nelle zone comprese nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE nelle quali, durante la campagna vaccinale 2004, si è verificata la comparsa di nuovi sierotipi non coperti che hanno comportato provvedimenti di misure restrittive alla movimentazione emessi dalle Autorità sanitarie.

7. L'indennizzo di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Art. 3.

1. I danni sono rilevati ed attestati dalle Regioni che provvederanno alle erogazioni degli indennizzi mediante le risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse finanziarie sono ripartite tra le Regioni interessate nella misura indicata nell'unito allegato.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 4

ALLEGATO

Ripartizione tra le Regioni interessate delle disponibilità finanziarie per indennizzi Blue Tongue

REGIONE	Indennizzi Art.1+Art.2.6 €	Indennizzi Art.2.1-2 €	Totale €
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
TOTALE GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

04A11657

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,65.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 7 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 124 del 30 maggio 1998), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2004 un francobollo appartenente alla serie ordinaria anzidetta;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'art. 2, comma 7, di detta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 in € 0,65;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed interazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,65.

Presentazione grafica della serie ordinaria: l'immagine di una figura femminile nelle diverse epoche storiche è rappresentata entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite, tutti realizzati con tecnica di stampa a «tratto» e in colori delicati variabili, dichiarati. Il valore facciale e la leggenda «Italia», posti in basso rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta, sono riprodotti in colore nero, utilizzando il carattere «lapidario» con il quale tale leggenda è incisa su una tavola bronzea romana, nota come «iscrizione di Ferentino» (101 - 102 d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il museo archeologico di Firenze.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: tre (figura femminile in blu oltremare, cornice in rosso carminio, nero); foglio: cento esemplari, valore «€ 65,00». Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo.

La vignetta raffigura un particolare dell'affresco «S. Giorgio e la principessa di Trebisonda», realizzato dal pittore Antonio Pisano detto il Pisanello, nella Cappella Pellegrini della Basilica di Santa Anastasia, in Verona.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11408

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2004.

Aggiornamento dell'Albo dei lavoratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA PROMOZIONE ARTISTICA, MUSICALE E CORETICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1438/Ric. del 10 novembre 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 9 novembre 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Veneto:

Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona),

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.41 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi medicali e presidi chirurgici per terapie infusive e dialitiche;

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi per la nutrizione parenterale totale.

Punto di primo contatto: tel. 045-6649385, E-mail giuseppe.gazzara@fresnius-kbi.com, fax 045-6649400.

Emilia Romagna:

RCF S.p.A., via Raffaello, 13 - 42010 Mancasale (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 32.30 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi.

Punto di primo contatto: tel. 0522-274411, E-mail info@rcf.it, fax 0522-232428, Sito Internet www.rcf.it

A.E.B. S.r.l., via Brodolini, 8 - 40056 Crespellano (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 32.30 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione;

Punto di primo contatto: tel. 051-969870, E-mail m.montecchi@dbtechnologies-aeb.com, fax 051-969725, Sito Internet www.dbtechnologies-aeb.com

Laboratorio di Impresa Soc. Cons. a r.l., via G. Donnini, 10 - 42015 Correggio (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.84. B Ricerca tecnologica, gestionale e organizzativa.

Punto di primo contatto: tel. 0522-732104, E-mail a.bonardi@labimpresa.it, fax 0522-732056, Sito Internet www.labimpresa.it

Lazio:

BIOS S.p.a. - Istituto di Ricerca BIOS, via Domenico Chelini, 39 - 00197 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 85.14.1 Laboratorio di analisi cliniche, igiene e profilassi.

Punto di primo contatto: tel. 06-8074718, E-mail biosquality@gruppobios.net, fax 06-80662259, Sito Internet www.gruppobios.it

Umbria:

Bimal S.r.l., via Tiberina Nord snc - Zona Industriale 06078 Ponte Valleceppi (Perugia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico;

33.20.2 Banchi prova;

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 075-592171, E-mail ambrogioni@bimal.com, fax 075-5921740, Sito Internet www.bimal.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il dirigente: COBIS

04A11631

DECRETO 19 novembre 2004.

Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2004-2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 1º e 29 ottobre 2004 con i quali è stato rideterminato, per alcuni dei predetti corsi di laurea, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni;

Visto in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica afferente alla classe SNT/1, per i corsi di laurea in tecniche di radiologia medica e in tecniche audioprotesiche afferenti alla classe SNT/3, per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4;

Vista la nota in data 19 luglio 2004 con la quale, d'intesa con il Ministero della salute, sono state segnalate ad alcuni atenei le maggiori esigenze regionali per le suindicate figure professionali e sono stati invitati a valutare l'aumento dei relativi posti per le immatricolazioni;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma con la quale viene accolto l'ampliamento del numero dei posti disponibili per i corsi di laurea in infermieristica, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano con la quale viene accolto l'ampliamento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in tecniche audioprotesiche;

Tenuto conto di poter definire il numero dei posti disponibili per tutti i corsi richiamati dalle predette università sulla base dell'attuale fabbisogno regionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2004/2005 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, citato in premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT/1: corso di laurea in infermieristica: da 12.969 a 13.003;

classe SNT/3:

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: da 1.219 a 1.234;

corso di laurea in tecniche audioprotesiche: da 261 a 271;

classe SNT/4: corso di laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro: da 854 a 869.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Milano: corso di laurea in tecniche audioprotesiche, afferente alla classe SNT/3: da quindici a venticinque;

Università di Parma:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da centonovanta a duecentoventiquattro;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da ventitre a trentotto;

corso di laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4: da ventinove a quarantaquattro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A11679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate, accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 2 novembre 2004, dalle ore 9,45 alle ore 11.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 15 novembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A11400

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna e Rimini.

Bologna il giorno 8 novembre 2004, dalle ore 11,30 alle ore 13; Rimini il giorno 8 novembre 2004, dalle ore 11 alle ore 12,45, così come autorizzato dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni: causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 16 novembre 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A11511

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista il fax inviato dall'ufficio provinciale di Asti in data 2 novembre 2004, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto presso la sala CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 9 novembre 2004, prot. n. 855/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

Il giorno 2 novembre 2004

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Asti - Servizio di pubblicità immobiliare;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 novembre 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A11399

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 novembre 2004, n. **ACIU.2004.584.**

***Addendum* n. 3 alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).**

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica - DG politiche agroalimentari

Alle Regioni e Province autonome

All'AGEA Ufficio Monocratico

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A

All'Organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente Nazionale Risi

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla COPAGRI

In riferimento alla circolare *addendum* n. 3 alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004), si riportano, in allegato al presente *addendum*, le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso delle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004.

Il presente *addendum* e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http:\\www.agea.gov.it

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Roma, 18 novembre 2004

Il direttore dell'area di coordinamento: NANNI

Questioni sottoposte al gruppo di lavoro nelle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004

1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

1.1. NUOVO AGRICOLTORE:

1.1.1. Un agricoltore ha iniziato l'attività nel periodo di riferimento, nel 2000. L'importo di riferimento deve essere quindi calcolato su base triennale. In questo caso, i titoli che gli verranno attribuiti saranno considerati ordinari (senza vincoli) e non da riserva (con divieto di trasferimento)?

- Per una questione di equità e di parità di trattamento nei confronti di chi ha operato nel triennio pur essendo un agricoltore storico, sì.
- L'articolo 43, paragrafo 1, III comma, del reg. (CE) 1782/2003 prevede che i titoli calcolati - ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, dello stesso regolamento - applicando una media "ponderata", siano considerati come titoli da riserva e, come tali, non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscano in Riserva Nazionale. La *ratio* di tale norma è di bilanciare il vantaggio di avere la propria produzione del periodo di riferimento considerata sulla base del numero di anni di effettiva attività agricola con lo svantaggio di dover garantire la continuità nell'utilizzo diretto dei titoli per cinque anni.
- Nel caso di specie l'agricoltore pur avendo iniziato l'attività agricola nel primo anno del periodo di riferimento, va considerato alla stregua di un agricoltore storico, proprio perché, comunque sia, la sua produzione sarà divisa per tre e non per un numero inferiore di anni.

1.1.2. Si può definire meglio lo status *di nuovo agricoltore? Come e in quale momento si deve comunicare alla Amministrazione tale situazione?*

- Secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e 795/2004, un produttore può accedere alla assegnazione dei titoli provvisori se è stato un agricoltore attivo nel triennio di riferimento e se in questa qualità ha percepito un aiuto ovvero ha superfici o capi ammissibili all'erogazione dell'aiuto.
- Il calcolo dell'importo di riferimento viene effettuato sulla base della media triennale così come previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1782/2003. In deroga a questo disposto, il paragrafo 2 dello stesso articolo specifica che quando un agricoltore abbia iniziato un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito per la campagna o per le campagne corrispondenti agli anni in cui ha svolto la sua attività agricola.
- Nel caso in cui una persona fisica o giuridica richieda il calcolo dell'importo di riferimento su due anni o su un anno del triennio, dovrà dichiarare alla Pubblica Amministrazione di aver avviato la propria attività agricola nell'anno dal quale chiede di partire per il calcolo dell'importo (2001 o 2002).
- Dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver esercitato comunque attività agricola, ancorché in settori diversi da quelli confluiti nel pagamento unico, nei cinque anni precedenti, così come previsto nella definizione contenuta nell'articolo 2, lettera k), del reg. (CE) n. 795/2004.

- L'Amministrazione calcolerà perciò i titoli provvisori come richiesto ed avvierà la verifica amministrativa del dato dichiarato. Se tale verifica avrà esito positivo, il dichiarante avrà lo status di nuovo produttore, ed il calcolo dell'importo di riferimento sarà effettuato su due anni o su un anno del periodo.
- Allo stesso modo si procede per l'agricoltore che abbia iniziato l'attività dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti: questi potrà essere preso in considerazione per l'accesso prioritario alla riserva nazionale *ex* articolo 42, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003, soltanto se dichiarerà (con le stesse modalità di cui sopra) di non aver svolto alcuna attività agricola nei cinque anni precedenti.
- Le dichiarazioni potranno essere inoltrate all'Amministrazione nella fase della ricognizione preventiva, entro il 10 dicembre 2004 (con la conseguenza di vedere i propri titoli calcolati nel modo corretto), per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività nel periodo di riferimento e che hanno dati nel triennio, ovvero entro il termine ultimo per la ricezione delle domande di fissazione e di aiuto, 15 maggio 2005, per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti.

1.1.3. Come deve comportarsi un agricoltore che non riceve la comunicazione da AGEA? L'apertura di un nuovo fascicolo nel portale garantisce che tali agricoltori siano poi oggetto delle future comunicazioni. Tale manifestazione deve avvenire nella fase di ricognizione preventiva attraverso la costituzione del fascicolo?

- l'agricoltore che non riceve la comunicazione e che debba usufruire di una o più delle fattispecie previste per la gestione della ricognizione preventiva (successione, scissione o fusione, cambiamenti della forma giuridica) può in qualsiasi momento recarsi presso il CAA di sua preferenza e, previa presentazione della documentazione prevista, procedere all'acquisizione dei dati di riferimento dell'agricoltore dante causa. Prerequisito per l'effettuazione di tali operazioni è l'esistenza di un mandato, del relativo fascicolo presso il Centro di Assistenza Agricola e della relativa registrazione nel SIAN.

  Resta inteso che il discorso è valido sia per l'agricoltore che non ha ricevuto la comunicazione perché non destinatario della stessa, sia per l'agricoltore che dovesse non ricevere materialmente la propria comunicazione; quest'ultimo ha inoltre la possibilità, recandosi al proprio CAA, di vedersi riprodurre la copia della comunicazione inviata.

  Tutte queste operazioni possono essere effettuate entro il 10 dicembre 2004, al fine del corretto calcolo e assegnazione dei titoli provvisori.

  Il reg. (CE) n. 795/2004 prevede che le fattispecie relative a successione o successione anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, fusioni e scissioni siano riconosciute nel caso si verifichino fino al 15 maggio 2005, per tale motivo la gestione informatica di tali casi rimarrà disponibile fino a tale data per la corretta imputazione dei titoli definitivi. Resta inteso che le informazioni pervenute dopo la scadenza del 10 dicembre non potranno essere prese in considerazione per il calcolo dei titoli provvisori.

1.1.4. Nelle comunicazioni della ricognizione preventiva ci sono dei casi in cui nuovi produttori che hanno fatto domanda per soli due anni hanno avuto il calcolo dei diritti basato invece su tre anni. Ciò non contraddice la regola che dovrebbe essere applicata ai nuovi produttori? Come fare per correggere l'errore?

- Le comunicazioni della ricognizione preventiva non contengono alcun calcolo relativo alla definizione degli importi e delle superfici di riferimento.
- I dati contenuti nella comunicazione di Agea hanno il solo scopo di illustrare i dati del periodo di riferimento risultanti al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che verranno utilizzati solo in un secondo momento per il calcolo dei titoli; la rappresentazione dei dati di riferimento sotto forma di media triennale è solo una forma riassuntiva di riepilogo delle informazioni allo scopo di agevolare l'agricoltore nella lettura dei dati stessi e non è collegata in alcun modo a considerazioni sulla natura dello *status* di agricoltore (nuovo o meno).
- Il calcolo dei titoli verrà effettuato solo a operazioni di ricognizione preventiva concluse (dopo il 10 dicembre 2004), sia ai fini della definizione provvisoria dei titoli, sia ai fini dell'assegnazione definitiva (entro il 15 agosto 2005); solo in sede di calcolo, quindi, verrà preso in considerazione lo *status* di nuovo agricoltore al fine del calcolo differenziato della media triennale (sulla base di uno o due anni).
- Sulle modalità per il calcolo dell'importo di riferimento per i nuovi agricoltori si veda il precedente quesito 1.1.2.

1.1.5. Un agricoltore ha condotto in affitto, nel triennio di riferimento, l'azienda di un altro soggetto. L'agricoltore in questione intende cessare l'attività e il proprietario dell'azienda vorrebbe far passare la conduzione ad un altro agricoltore. Considerato che tra i due affittuari (nuovo e vecchio) non c'è nessun rapporto di parentela, esiste per il nuovo affittuario qualche possibilità di utilizzare i titoli del vecchio conduttore?
Il nuovo affittuario potrà avere dei titoli dalla riserva?

- Non esistendo alcun rapporto di parentela tra i due agricoltori, e dando per scontato che il vecchio affittuario non possa trasferire i titoli per contratto di vendita *ex* art. 17 del reg. (CE) n. 795/2004, né per contratto di affitto *ex* art. 27 del reg. (CE) n. 795/2004 (non potendo disporre di terreni ammissibili da trasferire unitamente ai titoli), non è possibile in alcun modo trasferire i titoli dal vecchio al nuovo affittuario.
- Il nuovo affittuario potrà accedere alla riserva nazionale se ricorrono le fattispecie e secondo le modalità previste dall'articolo 42 del reg. (CE) n. 1782/2003 e dagli articoli 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del reg. (CE) n. 795/2004.

1.2. SUPERFICIE DI RIFERIMENTO:

1.2.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore aveva dei terreni non considerati seminativi in quanto provenienti da espianti e quindi impiegati a foraggiera. Tali terreni possono essere considerati eleggibili, partecipando alla determinazione della superficie media di riferimento? I terreni inseriti nel quadro delle altre utilizzazioni contribuiscono a determinare la superficie di riferimento dell' azienda?

- Le superfici di riferimento sono quelle dichiarate e ammesse al premio comunitario e tutta la superficie foraggera dell'azienda, ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 795/04; le superfici dichiarate nel quadro delle altre utilizzazioni della domanda PAC non rientrano nel calcolo della superficie di riferimento. Resta inteso che dette superfici possono, ai fini dell'utilizzo del titolo, considerarsi eleggibili se soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 51 del reg. (CE) 1782/2003 relativo all'uso agricolo del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico.

1.2.2. *In sede di ricognizione preventiva, un agricoltore ha ricevuto una comunicazione da cui risulta che nel periodo 2000-02 aveva una superficie media di riferimento pari a 10 Ha di seminativo e 10 Ha di foraggere. Supponendo che il premio di riferimento per la regione interessata sia di 400 € ad ettaro, dovrebbe essere assegnato all'agricoltore in questione un importo totale di 4000 €. Se i dieci ettari a foraggere devono essere restituiti al proprietario, per scadenza dell'affitto, l'agricoltore avrà diritto allo stesso importo di 4000€ sui 10 Ettari rimasti e che erano quelli a seminativo?*

- Come esplicitato dall'articolo 1 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, l'Italia ha scelto di adottare un modello di applicazione della riforma che è quello storico su base nazionale e che non prevede nessuna regionalizzazione degli importi di riferimento.
- L'agricoltore interessato sarà potenziale detentore di titoli il cui valore sarà calcolato sulla base dei dati produttivi del triennio di riferimento secondo le modalità previste all'articolo 37 del reg. (CE) 1782/2003.
- Il numero dei titoli sarà uguale al numero degli ettari che compongono la sua superficie di riferimento così come previsto all'articolo 43 del reg. (CE) 1782/2003.
- Nel caso di specie, l'agricoltore sarà destinatario di 20 titoli (numero corrispondente al numero di ettari medi ammissibili al premio del triennio) per un valore provvisorio che sarà determinato in sede di calcolo dei titoli provvisori e che sarà comunicato entro una data non successiva al 15 aprile 2005.
- A questo punto l'agricoltore potrà fissare (entro il 15 maggio del 2005) tutti i suoi titoli e utilizzare (elencando le particelle su cui esercita l'attività agricola) solo quelli per i quali dispone di ettari di superficie ammissibile.
- I titoli rimarranno tutti in suo possesso a meno che non risultino inutilizzati per un periodo di tre anni (periodo dopo il quale, quelli inutilizzati, riconfluiscono in riserva nazionale); l'agricoltore stesso riceverà il premio corrispondente al valore dei titoli utilizzati.
- L'agricoltore in questione potrà comunque:
  - reperire sul mercato altro terreno eleggibile per sfruttare tutti i titoli inutilizzati,
  - vendere i titoli inutilizzati senza terra, ma solo dopo aver utilizzato almeno l'80% di tutti i titoli all'aiuto per almeno un anno (in questo caso il valore dei titoli viene ridotto del 30%; percentuale che arriva al 50% nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico),
  - restituire volontariamente i titoli alla riserva nazionale.

1.3. TITOLI DA RISERVA:

1.3.1. È ammissibile considerare come riconoscimento dell'investimento nella capacità di produzione l'acquisto di quote (zootecniche, latte, tabacco)?

- L'articolo 21 del reg. (CE) n. 795/2004 relativo alla possibilità di inserire gli investimenti come giusta causa per la domanda di fissazione di titoli dalla riserva prevede, nella descrizione della fattispecie, che l'agricoltore abbia effettuato investimenti in capacità di produzione.
- Il paragrafo 2 del citato articolo recita che qualora non esistano piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento; in proposito, considerato che il paragrafo 6 del medesimo articolo già prevede che un agricoltore non possieda ettari o titoli all'aiuto, l'acquisto di quote è certamente ammissibile per il riconoscimento della fattispecie.

1.3.2. Se un produttore ha solo un allevamento intensivo (senza terra) e chiede diritti alla riserva gli vengono dati dei diritti speciali? Se lo stesso produttore decide di acquistarli dal mercato come fa a trasformare i diritti acquistati in speciali?

- L'accesso alla riserva è previsto in tre possibili casi:
    - Nuovi agricoltori, caso disciplinato all'articolo 6 del reg. (CE) n. 795/2004; tale norma prevede solo l'assegnazione di titoli sulla base del numero di ettari che l'agricoltore detiene al momento della presentazione della domanda.
    - Casi particolari, disciplinati negli articoli da 18 a 23 del reg. (CE) n. 795/2004; come visto alla domanda precedente, l'articolo 21, al paragrafo 6, prevede la possibilità, solo in questo caso, di assegnare titoli da riserva "speciali" (sottoposti a condizione particolari) nel caso in cui l'agricoltore che abbia effettuato investimenti non possieda ettari di superficie.
    - Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, caso disciplinato, come per i nuovi agricoltori dall'articolo 6 del reg. (CE) n. 795/2004 e che non prevede l'assegnazione di titoli "speciali" da riserva.
- Tutto ciò premesso, si rileva che l'unico caso in cui è possibile richiedere titoli da riserva "speciali" sia quello dell'investimento, nelle modalità previste da tale fattispecie.
- Per quanto riguarda la possibilità di acquisire (sia per vendita che per affitto) titoli "speciali" sul mercato, tale possibilità è sempre valida, ma si ricorda che, nel caso di acquisto (vendita di titoli), il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di vendita dei titoli, così come previsto dall'articolo 9 del reg. (CE) n. 795/2004:
    - i casi di vendita di tutti i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli con terra (trattenuta del 10%);
    - i casi di vendita di non tutti i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra (trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%);

1.3.3. Un soggetto è proprietario di terreni agricoli in provincia di Firenze. Alcuni di questi terreni sono stati concessi in affitto nel 1999 ad una impresa agricola individuale di proprietà della moglie dello stesso soggetto, la quale non svolge alcuna altra attività. L'azienda è composta da circa 6 ha di bosco ceduo e di circa 8 ha di seminativi. I terreni oggetto dell'affitto, salvo quelli boschivi, derivano tutti dall'espianto di vigneti effettuato nel 1995. Nel periodo di riferimento 2000-2001-2002 detti terreni non sono stati coltivati e pertanto non sono stati richiesti né percepiti contributi comunitari (cui peraltro non avrebbero avuto titolo,in quanto non erano terreni seminativi al 1991 e quindi non potevano accedere agli aiuti). Una parte di questi terreni sono stati utilizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 2080/92 ma circa ha 5,00 sono rimasti disponibili come seminativi (catastalmente sono state regolarmente presentate le variazioni colturali). Questi terreni sono eleggibili ai fini della nuova PAC? Può l'affittuaria accedere alla riserva nazionale per ottenere i titoli per i 5 ettari rimasti a seminativi?

- Dall'esame del quesito sembrano non esserci le condizioni per la richiesta di titoli da riserva.
- I terreni a seminativo sono da considerarsi eleggibili per l'utilizzo nel regime di pagamento unico, mentre per il bosco ceduo occorre verificare se tali terreni ricadono o meno nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 2, lettera d), del reg. (CE) n. 795/2004, considerato tra le colture pluriennali ammesse.

1.4. PRODUTTORE STORICO VENDITORE DELLA PROPRIA AZIENDA:

1.4.1. Nei casi in cui i trasferimenti di azienda, temporanei o definitivi, conclusi o modificati entro il 15/5/2005, non abbiano come oggetto del trasferimento i terreni, ma solo delle quote zootecniche (vacche nutrici e ovicaprini) è possibile estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) 795/2004 a tali fattispecie, almeno nel caso in cui i titoli da trasferire siano solo titoli sottoposti a condizioni particolari (senza terra da trasferire obbligatoriamente)?

- E' ammesso estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17 (vendita) e 27 (affitto) del reg. (CE) n. 795/2004, nel caso in cui non ci siano terreni oggetto di contratto ma solo delle quote zootecniche, a condizione che il trasferimento di titoli che si va a perfezionare riguardi solamente titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari) il cui importo di riferimento proviene unicamente dai regimi di premio elencati all'articolo 47, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1782/2003.

1.5. BONIFICA DEI TERRENI

1.5.1 Qualora l'azienda sia stata interessata, durante il periodo di riferimento, da un'occupazione temporanea disposta da terzi come ad esempio nel caso di un cantiere installato per eseguire lavori di pubblica utilità (realizzazione strade, ferrovie, opere idrauliche, di bonifica etc.) è possibile assimilare questo evento ad una circostanza eccezionale o causa di forza maggiore? Se sì quali sono le conseguenze sul metodo di calcolo dell'importo di riferimento?

- I casi descritti possono assimilarsi, ai fini della ricognizione aziendale, ad una espropriazione per pubblica utilità, ancorché differiscano da questa per il fatto sostanziale che non hanno comportato un cambiamento del titolo di proprietà del fondo dall'agricoltore proprietario all'ente pubblico che ha realizzato la procedura espropriativa. In quanto assimilabili sono quindi comunque riconducibili ad una delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali indicate nel D.M. n. 1668 del 20 luglio 2004, poi riportate nel modello di ricognizione aziendale predisposto da Agea e che consentono al produttore di escludere dal calcolo del periodo di riferimento l'anno/gli anni interessati da tali circostanze.
- In pratica, nel caso di una occupazione temporanea delle superfici, come già previsto nel caso dell'esproprio, l'agricoltore potrà escludere l'anno o gli anni interessati dall'occupazione dal calcolo del triennio di riferimento, presentando tutta la documentazione giustificativa atta a dimostrare la correlazione tra l'occupazione delle superfici ed i minori pagamenti percepiti negli anni in questione.

1.6. TITOLI DA RITIRO

1.6.1. Nel calcolo del titolo, se una azienda, per motivi di rotazione, ha messo a riposo i terreni nell'ambito del set aside *obbligatorio solamente un anno del triennio, il suddetto valore è diviso per 3 in quanto comunque l'azienda era in attività?*

- Sì

2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA

2.1. EREDITA':

2.1.1. Se un padre che gestisce una azienda mista cereali e allevamento decide di cedere ai suoi 2 figli l'attività suddividendo l'azienda a cereali al figlio A e l'attività zootecnica al figlio B, in che modo divide i titoli complessivi se B è senza terra?

- Attraverso la procedura della ricognizione preventiva, previa presentazione della documentazione prevista dal caso, i figli in questione possono ripartire i dati di riferimento del dante causa come meglio credono; se suddividono l'azienda trasferendo tutti i dati delle superfici ad un agricoltore e tutti i dati della zootecnia ad un altro, si troveranno nella condizione di avere, uno, dei titoli standard con importo di riferimento e ettari di superficie, l'altro, dei titoli "speciali" (sottoposti a condizioni particolari) ai sensi dell'articolo 48 del reg. (CE) 1782/2003.

2.1.2. Un agricoltore che negli anni di riferimento ha condotto dei terreni muore nel 2003 e lascia i terreni stessi al coniuge, che però non intende coltivarli e li affitta, dal 2003 ad oggi, a un altro agricoltore. L'affittuario potrà ricevere in affitto dal coniuge superstite i titoli dell'agricoltore deceduto o li dovrà richiedere dalla riserva nazionale? E se è così il coniuge del defunto avrà per sempre la proprietà di terra senza titoli?

- Il coniuge dell'agricoltore (anche se non è mai stato coltivatore) può in fase di ricognizione preventiva farsi intestare i titoli (per successione effettiva) del defunto.

- Una volta perfezionato tale passaggio per eredità sarà possibile rivedere il contratto di affitto, così come previsto all'articolo 27 del reg. (CE) 795/2004, per far comprendere nel trasferimento dei terreni quello dei titoli corrispondenti.
- In fase di domanda di fissazione l'erede fisserà i suoi diritti (con almeno 3000 mq di terreno coltivato) specificando che sono stati oggetto di un trasferimento temporaneo con terreno e allegando il contratto di affitto modificato.
- In fase di presentazione della domanda di aiuto l'affittuario potrà utilizzare i titoli trasferiti allegando copia del contratto di affitto modificato e facendo riferimento alla domanda di fissazione presentata dall'erede.
- L'affittuario beneficerà dei titoli fino a quando coltiverà il terreno e fino alla fine del contratto di affitto dei titoli. I diritti rimarranno di proprietà del coniuge del defunto che potrà continuare ad affittarli con la terra o esercitarli in proprio. Dopo che siano stati utilizzati (anche se utilizzati dall'affittuario) per almeno l'80 % in almeno un anno, potrà venderli anche senza terra (con una decurtazione del 30% o del 50% se il trasferimento senza terra avviene nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico).

2.2. EVENTI ECCEZIONALI:

2.2.1. *Una azienda agricola è suddivisa in due UTE, una in Provincia di Pisa ed una in Provincia di Viterbo; la superficie maggiore è in Provincia di Pisa.*
Nel 2002 l'UTE di Viterbo ha subito danni per calamità naturale (alluvione); è possibile chiedere l'esclusione dell'anno 2002 dalla base di calcolo del triennio di riferimento?

- Sì, anche se l'alluvione ha colpito solo una UTE dell'azienda, se la superficie ammessa a premio risulta inferiore per tale motivo è l'intera superficie della campagna sui cui l'evento calamitoso ha avuto effetto che viene esclusa.

2.2.2. *Se un agricoltore nei tre anni di riferimento ha condotto solo 3 ettari in quanto per problemi gravi di salute ha dovuto dare in affitto 20 ettari ad un altro agricoltore, può richiedere che i titoli gli vengano attribuiti sulla base del triennio precedente, in cui ha lavorato direttamente tutta l'azienda? L'agricoltore affittuario che ha condotto i 20 ettari nel periodo di riferimento mantiene comunque i suoi titoli?*

- L'affittuario riceverà in ogni caso i titoli basati sui 20 ettari condotti nel triennio di riferimento.
- Il locatore riceverà i titoli basati sulla conduzione dei tre ettari nel periodo di riferimento, a meno che non dimostri attraverso idonea documentazione certificata:
  - l'impedimento;
  - la correlazione tra l'impedimento e l'impossibilità a condurre direttamente il terreno dato in affitto;
  - il minor reddito percepito (il danno subito) tenuto conto che il terreno è stato dato in affitto presumibilmente a carattere oneroso.

Solo in questo caso sarà possibile effettuare la sostituzione del triennio di riferimento con il triennio precedente.

3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO

3.1. FISSAZIONE DEI TITOLI:

3.1.1. Un agricoltore nel periodo di riferimento ha una media di 42 ha di cerali e di 84 ha di foraggere (più 39 vacche nutrici e 14 bovini maschi). Dal 2002 ha ceduto parte dell'azienda e oggi ha a disposizione 36 ha di seminativo e 42 ha di pascolo. La superficie attuale basta per mantenere i titoli o perderà parte degli stessi?

- Una volta calcolati in via provvisoria, i titoli saranno comunicati agli agricoltori intestatari; gli agricoltori hanno tempo fino al 15 maggio 2005 per fissare i titoli provvisori; per fissare i titoli è sufficiente dimostrare di essere agricoltori e possedere 0,3 ha di terreno agricolo.
- Nel caso di specie l'agricoltore potrà fissare tutti i suoi titoli attraverso la domanda di fissazione, entro il 15 maggio 2005. Da questa data ha tre anni di tempo per utilizzarli.
- La domanda di aiuto, che va presentata entro la data del 15 maggio, deve contenere l'elenco dei titoli che l'agricoltore intende utilizzare e l'elenco delle particelle che supportano, con la loro superficie ammissibile, gli ettari corrispondenti ai titoli indicati. L'importo del premio sarà correlato ai soli titoli utilizzati.

3.2. VINCOLI NELL'UTILIZZO DEI TITOLI:

3.2.1. Un agricoltore ha cessato l'allevamento ovino (circa 300 capi di agnelli leggeri) nel 2003, mentre prosegue la coltivazione di seminativi per circa 30 ha. Lo stesso agricoltore ha ricevuto la scheda di verifica aziendale con questi dati nel quadro C:
superfici a premio 5,16 ha;
superfici foraggere 23,32 ha:
agnelli leggeri 305.
Per ottenere ed esercitare i titoli, e quindi percepire il premio 2005 su tutti i titoli, l'agricoltore in questione è obbligato a coltivare foraggere? Se sì, per quale superficie? Il fatto che lo stesso non detenga alcun capo ovino può costituire un problema?

- L'interessato potrà fissare tutti i suoi titoli dimostrando di essere agricoltore e di possedere almeno 0,3 ha di terreno agricolo.
- Per poter richiedere l'aiuto relativo ai titoli fissati, dovrà dichiarare una corrispondente superficie di terreno eleggibile ai sensi degli articoli 44 e 51 del reg. (CE) n. 1782/2003. Se dichiarerà un numero di ettari inferiore al numero di titoli fissati, riceverà l'aiuto corrispondente al numero di titoli utilizzati.
- Non c'è nessuna relazione tra le attività agricole svolte nel triennio e quelle che si intende svolgere nel presente e nel futuro: l'agricoltore in questione potrà utilizzare i 28,48 titoli che nell'esempio proposto gli saranno accreditati nel modo che riterrà più idoneo. Inoltre, non ricorrendo evidentemente la fattispecie relativa all'attribuzione dei titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari) di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50 del reg. (CE) n. 1782/2003, non c'è nessun vincolo per il mantenimento dell'allevamento degli animali che hanno contribuito al calcolo dell'importo di riferimento.

3.2.2. Un contratto di compartecipazione agraria con durata 11/11/2004 - 10/09/2005 nel quale il compartecipante apporta l'organizzazione del lavoro ed i titoli del disaccoppiamento ed il compartecipato apporta il terreno ed il lavoro manuale, può rientrare fra le forme per la riscossione del premio unico aziendale?

- La domanda di fissazione e la domanda di aiuto devono essere presentate dall'intestatario dei titoli; nel caso di specie, considerando il fatto che il contratto di compartecipazione non produce un nuovo soggetto (in caso contrario si configurerebbe un'ipotesi di fusione tra agricoltori ai sensi dell'articolo 15 del reg. (CE) n. 795/2004), la domanda di aiuto dovrà essere presentata dal compartecipante elencando le particelle del compartecipato e specificandone il titolo di possesso. L'aiuto verrà corrisposto al titolare della domanda di aiuto. Resta alla volontà delle parti procedere a diverse ripartizioni dei premi erogati.

3.3. CONDIZIONALITA':

3.3.1. Considerato che Olio e Tabacco entreranno nel regime di pagamento unico dal 2006, nella campagna 2005 saranno controllati al fine del rispetto delle norme in materia di condizionalità?

- Sì:
  - L'articolo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che tutti beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare i dettami della condizionalità.
  - L'articolo 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 definisce come pagamento diretto quello corrisposto agli agricoltori in uno o più dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I dello stesso regolamento (comprensivi di olio e tabacco).

3.4. COLTIVAZIONE SECONDARIA:

3.4.1. Nel Veneto orientale è prassi consolidata la coltivazione in secondo raccolto di ortaggi (radicchio), che succedono a seminativi autunno-vernini; tale pratica sarà ancora consentita con l'entrata in vigore della riforma di medio termine?

- In base all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attività agricola ad eccezione delle colture permanenti, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 220/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola.
- Il regolamento (CE) n. 864/2004 ha modificato l'articolo 51, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri possano decidere di consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto, per un periodo

massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto e che su richiesta dello Stato membro, qualora i cereali vengano raccolti prima per motivi climatici, può essere anticipato.

- L'Italia non si è ancora pronunciata al riguardo, tuttavia si sta verificando la possibilità di consentire tale pratica anche a partire dal 2005.

3.5. VENDITA E/O AFFITTO DEL TERRENO NEL 2004:

3.5.1. Poiché la clausola che contiene la volontà di cedere i diritti unitamente al terreno deve essere prevista nel contratto, e poiché la norma ammette la rinegoziazione dei contratti, quali sono gli elementi indispensabili che devono essere presenti nella clausola?

- La clausola stipulata con la forma prevista per il trasferimento dei titoli, deve riportare necessariamente:
  - La quantificazione e la ripartizione per tipologia (ordinari, da ritiro, sottoposti a condizioni particolari) dei titoli trasferiti in ragione del contratto di cessione del terreno; a tal proposito si ricorda che il numero dei titoli ordinari e da ritiro non può essere superiore al numero di ettari trasferiti
- Altri elementi a cautela del cedente, nel caso di cessione temporanea:
  - Assunzione di responsabilità da parte del cessionario per il corretto utilizzo dei titoli per quanto riguarda l'esercizio per il mantenimento della detenzione del titolo (impegno a non far riconfluire il titolo nella riserva per il non utilizzo dello stesso).
- Altri elementi a tutela dell'acquirente o del conduttore:
  - Impegno da parte del venditore/locatore a fare domanda di fissazione per i titoli ceduti;
  - In alternativa, solo per il caso di vendita, autorizzazione del venditore all'acquirente per presentare domanda di fissazione dei titoli trasferiti a proprio nome.

3.5.2. Considerato che l'art. 9 del reg. (CE) n. 795/2004 parla sempre ed esclusivamente di trattenute sulle vendite e che il D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 prevede all'articolo 10 solo la trattenuta sulle vendite, considerato che l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 equipara, anche se solo ai fini dell'articolo stesso, vendita e affitto, ai contratti di affitto di terra si applicano o meno le trattenute previste dalla regolamentazione comunitaria?

- Attualmente non è prevista alcuna trattenuta sui contratti di affitto di titoli con terra.
- Come evidenziato nella stessa domanda, l'articolo 9 del reg. (CE) n. 795/2004 e il D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 disciplinano unicamente il caso della vendita di titoli.

- L'affitto dei titoli (ammesso peraltro solo con terra corrispondente) non è soggetto ad alcuna trattenuta.
- L'unico riferimento del regolamento sopra citato a trattenute in caso di affitto riguarda i casi in cui ricorra la fattispecie del guadagno eccezionale prevista dall'articolo 42, paragrafo 9 del reg. (CE) n. 1782/2003, ma in questo caso si tratta di affitto di azienda per un periodo i 6 anni o più (cinque secondo l'ordinamento italiano) e non di affitto di titoli. Inoltre si precisa che tale fattispecie non è stata prevista nell'ordinamento nazionale.
- Infine l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 disciplina il caso delle cessioni di azienda, definendole come vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

3.5.3. Occorre integrare i contratti d'affitto con la clausola oppure essa può essere contenuta in una dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata da tutti i contraenti?

- Si deve distinguere:
  - Se si tratta di contratti stipulati *ex novo*, basta aggiungere la clausola al testo del contratto;
  - Nel caso di contratti già stipulati, la clausola può formare oggetto di un atto diverso che fa riferimento al primo ovvero si può procedere con la modifica del contratto già stipulato.
- In ogni caso la forma per l'atto di trasferimento è quella prevista dall'articolo 10 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, e cioè un atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82.

3.5.4. Su un terreno di proprietà di due coniugi sono stati maturati nel triennio titoli da parte dell'unico coniuge dichiarante. Si può procedere all'affitto di azienda e di titoli secondo le modalità previste all'articolo 27 del reg. (CE) n. 795/2004, nonostante la proprietà dei terreni non sia esclusiva del titolare dei titoli?

- Se c'è il consenso di entrambi i coniugi a dare in affitto i terreni, si può procedere senz'altro al trasferimento dei titoli in affitto secondo le modalità previste dall'articolo 27 del reg. (CE) n. 795/2004 ed entro il 15 maggio 2005.

3.5.5. Cosa accade al proprietario dei titoli se, in un contratto superiore a tre anni, l'affittuario non utilizza i titoli avuti in gestione? Si applica comunque il ritiro dei titoli? In caso positivo, se l'affittuario disponeva già di titoli propri come si procede al ritiro, atteso che i titoli sono identificati uno ad uno? Si ritirano prioritariamente quelli dell'affittuario? Ma come fare se i titoli hanno importi diversi?

- La responsabilità per l'utilizzo dei titoli è dell'utilizzatore degli stessi e pertanto non c'è nessuna diretta conseguenza sul proprietario dei titoli, ad esempio se per l'operato dell'affittuario si dovesse procedere al recupero di parte delle somme percepite, tale debito rimane in capo a tale agricoltore e non si trasferisce con il rientro in possesso del proprietario dei titoli.

- Questione completamente diversa è quella del trattamento dei titoli.
- I titoli sono gestiti dall'utilizzatore (affittuario in questo caso) che decide autonomamente quali titoli usare e quando farne uso.
- I titoli sono identificati univocamente nel registro nazionale dei titoli. In tale archivio sono registrate le informazioni relative all'ultimo utilizzo del titolo: trascorsi tre anni dall'ultimo uso viene automaticamente versato in riserva nazionale il valore del titolo indipendentemente dal tipo di possesso dello stesso (rimane alle parti la possibilità di cautelarsi dalla cattiva condotta dell'affittuario con apposite clausole contrattuali).
- L'unica possibilità di procedere ad una selezione dei titoli da ritirare è prevista all'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE) 796/2004 ed è riferita al caso in cui la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie dichiarata. Il caso riguarda i titoli dichiarati in domanda e prevede che vengano considerati come effettivamente utilizzati i titoli a partire dal valore più alto degli stessi senza far riferimento al tipo di possesso.

3.5.6. In caso di trasferimento di titoli con terreno per vendita o per affitto, l'atto non appare debba necessariamente contenere un riferimento al passaggio dei titoli stessi. In molti casi di contratti fatti nei mesi scorsi non sempre è stato inserito un riferimento specifico. Appare sufficiente che il venditore e il compratore (o il locatore e il conduttore) alleghino copia dell'atto nella domanda di fissazione da presentarsi entro il 15 maggio. Eventualmente, poiché anche il D.M. 5 agosto 2004 fa riferimento ad una autorizzazione rilasciata dal venditore al compratore ad acquisire i titoli, potrebbe essere tale documento redatto sotto forma di scrittura privata ad integrazione dell'atto principale. Tale procedimento può essere esteso anche alle compravendite fatte durante il triennio di riferimento ?

- Si deve distinguere:
  - nel caso in cui il trasferimento dei titoli sia conseguenza di un contratto di affitto o di vendita di terreni, stipulato entro il 15 maggio 2005, l'agricoltore è obbligato a modificare il contratto, considerato che il contratto stesso è un allegato della domanda di fissazione dei titoli e serve a perfezionare il trasferimento di un bene (il titolo) che ancora non esiste;
  - nel caso in cui il trasferimento dei titoli avvenga dopo la fissazione dei titoli stessi, va sicuramente esplicitato l'oggetto del trasferimento, ossia il numero identificativo del titolo, il valore, etc…, all'interno del relativo atto di trasferimento.
- Per quanto riguarda la forma, l'art. 10 del D.M. 5 agosto 2004 stabilisce che la cessione del titolo all'aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82, e che la cessione deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

3.5.7. Nel caso di successioni ereditarie, successioni anticipate, modificazioni della denominazione e forma giuridica, fusioni e scissioni, che avverranno nel periodo 11/11/2004 - 15/5/2005, il soggetto (o i soggetti) subentrante all'agricoltore storico può esercitare i titoli già a partire dall'anno 2005 ancorché non sia personalmente detentore al 11/11/2004 delle particelle ammissibili al pagamento unico?

- L'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, relativo alla cessione di aziende, al paragrafo 7 prevede che qualora un'azienda sia ceduta integralmente a un altro agricoltore nel periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003, il cessionario può utilizzare le particelle in questione per presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico. Lo stesso articolo, al paragrafo 1, definisce la cessione di azienda come la vendita l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.
- Sulla base dell'enunciato del citato articolo e sulla base del principio di continuità giuridica del soggetto subentrato rispetto all'agricoltore storico si ritiene che il primo subentri in tutti i diritti spettanti al secondo, purché le particelle ammissibili trasferite al successore siano le medesime che l'agricoltore storico deteneva alla data del 11/11/2004.

3.6. TITOLI SPECIALI (SOTTOPOSTI A CONDIZIONI PARTICOLARI):

3.6.1. È corretto dire che i trasferimenti dei titoli sottoposti a condizioni particolari sono ammissibili anche se non riferiti a tutti i titoli in possesso dell'agricoltore cedente?

- L'articolo 49, paragrafo 2, II comma del reg. (CE) n. 1782/2004 prevede che in caso di trasferimento dei titoli all'aiuto il cessionario può beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di titoli (purché mantengano il 50% dell'allevamento) soltanto se tutti i titoli soggetti a tale deroga sono trasferiti; ciò non implica, come conseguenza, che sia vietato il trasferimento parziale dei titoli speciali ma solo che nel caso di trasferimento parziale non è possibile beneficiare della deroga dal presentare un numero di ettari ammissibili per numero dei titoli posseduti.
- D'altra parte il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di vendita dei titoli, così come previsto dall'articolo 9 del reg. (CE) 795/2004:
    - nel caso di vendita di <u>tutti</u> i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli con terra (trattenuta del 10%);
    - nel caso di vendita di non <u>tutti</u> i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra (trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%).

3.6.2. È possibile per un agricoltore con titoli speciali decidere, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di trasformarne solo una parte in ordinari (ad esempio perché non ha reperito superfici a sufficienza)?

- Sì.

3.7. ORTAGGI DA SEME

3.7.1. è ammissibile, nell'ambito del regime di pagamento unico, l'utilizzo di superfici per la coltivazione di ortaggi da seme?

- L'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che, per l'uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico, non possono essere utilizzate le superfici per la produzione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 (prodotti ortofrutticoli freschi o refrigerati) e le superfici per la produzione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ortofrutticoli trasformati).
- Considerato che nel caso in cui le superfici vengano utilizzate per la produzione di sementi di ortaggi non si può parlare di produzione di ortofrutta, né fresca, né trasformata, è ammissibile l'utilizzo delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme (resta inteso che, in caso di controllo, è a carico dell'agricoltore l'onere della dimostrazione che la coltura di ortaggi è per la produzione di seme).

3.8. TRASFERIMENTO DEI TITOLI CON TERRENO:

3.8.1. L'affitto o la vendita simultanea di terra e titoli può essere effettuata anche durante il primo anno di assegnazione e di esercizio di questi?

- In linea di principio sì. Occorre però chiarire che, se è pur vero che l'articolo 25 del reg. (CE) n. 795/2004 stabilisce che i titoli all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno, lo stesso regolamento prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, secondo capoverso, che prima della loro fissazione definitiva non è possibile alcun trasferimento dei titoli all'aiuto, mentre i contratti di vendita o affitto di azienda stipulati o modificati entro il 15 maggio 2005 con clausole relative al trasferimento dei titoli sono assimilati a trasferimenti di titoli con terra.
- Riassumendo possono verificarsi i seguenti casi:
    1. affitto o vendita di terra e titoli entro il 15 maggio 2005: sono disciplinati dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) n. 795/2004 e sono perfezionati con la domanda di fissazione dei titoli.
    2. affitto o vendita di terra e titoli dopo la fissazione definitiva degli stessi (15 agosto 2005): questo caso è ammissibile ma può riguardare solo titoli non utilizzati nella domanda di aiuto e comunque avrà effetto per l'amministrazione a valere dalla campagna per la quale è possibile presentare domanda di aiuto.
    3. affitto o vendita di tutta l'azienda dopo il 15 maggio 2005: in questo caso si configura la fattispecie della cessione di azienda disciplinata dall'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, che prescrive le modalità di accesso all'aiuto per il cessionario o per il cedente nel caso in cui il trasferimento avvenga dopo la presentazione di una domanda di aiuto da parte del cedente e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso.

3.9. TITOLI DA RITIRO:

3.9.1. *I titoli di ritiro (art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/03) sono cumulabili con i titoli "standard" e con essi anche il loro valore o dovranno essere gestiti in modo separato? Un'azienda con 3,5 ha di titoli di ritiro dovrà ogni anno obbligatoriamente lasciare una corrispondente superficie a riposo per poter percepire l'importo di riferimento relativo?*

- Sì. I titoli di ritiro sono gestiti in modo separato. Essi devono essere obbligatoriamente inclusi nella domanda di pagamento, altrimenti non potranno essere attivati i titoli normali eventualmente posseduti. Ogni anno perciò una superficie corrispondente a ciascun titolo dovrà essere lasciata a riposo. Per il resto la gestione dei titoli di ritiro è analoga a quella dei titoli normali, salvo ovviamente il rispetto dell'obbligo di non coltivazione che, come noto, prevede due eccezioni: la coltivazione di piante a scopi non alimentari (*non food*) e la coltivazione da parte dei produttori in regime di agricoltura biologica *ex* reg. (CEE) n. 2092/91

3.9.2. *Il paragrafo 6 dell'art. 54 del reg. (CE) n. 1782/2003 parla di precedenza nell'utilizzo dei titoli a* set aside *rispetto agli altri titoli. E' corretto affermare che il produttore che non possiede terreni a sufficienza per utilizzare tutti i propri titoli deve sempre dare priorità nell'utilizzo ai titoli a* set aside*?*

- Sì.

3.9.3. *I titoli di ritiro soggiacciono a tutte le norme di utilizzo, per cui l'80% di essi va utilizzato direttamente prima di cederli senza terra, e il loro mancato utilizzo per un triennio ne comporta il ritiro?*

- Sì, i titoli di ritiro sono esattamente uguali sotto questo aspetto ai titoli ordinari, possono cioè essere utilizzati o meno, dopo tre anni di mancato utilizzo vanno a finire in riserva nazionale, per essere trasferiti senza terra corrispondente vanno utilizzati almeno al 80% in almeno un anno.

3.9.4. *In caso di cessione parziale di azienda (vendita o affitto) vi deve essere proporzionalità fra i titoli di ritiro ceduti e i titoli ordinari?*

- No, non c'è obbligo di proporzionalità nel trasferimento dei titoli, sta alla volontà delle parti prevederlo o meno al momento della stipula dell'atto di trasferimento; si ricorda che a norma del paragrafo 7 dell'articolo 54 del reg. (CE) n. 1792/2003, l'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai titoli di ritiro che sono trasferiti.

3.10. DISPONIBILITA' DEI TERRENI:

3.10.1. *Nel D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 si parla di disponibilità delle superfici all'11 novembre 2004 (art. 7). Se l'agricoltore diventa titolare di 10 titoli, significa che doveva avere la disponibilità del terreno da tale data per rivendicarli tutti e che se disponeva di meno terreno (es. 6 ettari) la differenza andrà in riserva nazionale?*

- No. La data dell'11 novembre specificata dall'articolo 7 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 riguarda unicamente il periodo di detenzione minimo dei terreni di 10

mesi previsto dall'articolo 44, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, e significa che gli ettari che saranno dichiarati nella domanda di premio unico del 15 maggio 2005 devono essere a disposizione dall'11 novembre 2004 e per almeno dieci mesi a partire da tale data.

- Per la fissazione di tutti i titoli invece è necessaria solo la dichiarazione di un minimo di 0,3 ha di superficie contestuale alla domanda di fissazione dei titoli; a partire da quel momento l'agricoltore ha 3 anni di tempo (compreso quello di fissazione) per utilizzarli.

- Per la fissazione dei titoli è sufficiente il possesso dei terreni (il minimo è 0,3 ha) all'atto della domanda di fissazione (15/5); a meno che non si tratti di titoli da riserva per la cui attivazione occorre rispettare il vincolo della disponibilità per dieci mesi dei terreni a partire dalla data dell'11 novembre dell'anno che precede la domanda.

3.10.2. *I contratti d'affitto con inizio all'11 Novembre 2004 quando devono essere registrati.*

- Non è importante la data di registrazione ma quella della reale entrata in possesso dei terreni. Nel caso in cui tale data sia antecedente alla data di registrazione, deve risultare esplicitamente dal contratto.

3.10.3. *Un agricoltore ha maturato titoli per 10 ettari. Non disponendo di superficie sufficiente, è costretto, per l'utilizzo totale dei titoli, ad acquisire/affittare nuovi terreni. Tali terreni, ai sensi degli artt. 33 e 43 del reg. (CE) n. 1782/03 dovranno essere disponibili, cioè presi in affitto, entro l' 11 novembre 2004 per un periodo di possesso non inferiore a 10 mesi.*
Per dimostrare la disponibilità dei terreni alle date indicate è sufficiente inserire nel fascicolo aziendale copia del contratto d'affitto regolarmente registrato?

- Sì, è sufficiente inserire copia del contratto d'affitto all'interno del fascicolo aziendale tenuto dal CAA per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.

3.11. SUPERFICI AMMISSIBILI:

3.11.1. *Partendo dal concetto che ad uno specifico numero di titoli deve corrispondere un uguale numero di ettari, può un'azienda utilizzare, per comporre il numero di ettari necessario, le superfici a seminativo dichiarate nel periodo di riferimento con codice 10 (altre utilizzazioni) invece di quelle realmente utilizzate per produrre l'aiuto PAC nel triennio?*

- Sì. Non c'è correlazione obbligatoria tra le superfici utilizzate nel triennio e quelle da dichiarare per l'utilizzo dei titoli; basta che queste ultime siano ammissibili a tale utilizzo (art. 51 del reg. (CE) n. 1782/2003).

3.11.2. Nel concetto di ammissibilità della superficie vanno considerate anche le superfici a coltura non ordinaria, cioè quelle su cui la resa è stata inferiore al 50% della media?

- Sì; nel concetto di ammissibilità espresso dall'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003 non c'è differenza tra ordinarietà o meno delle colture: è ammissibile qualsiasi superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

3.11.3. Un'azienda, nel triennio di riferimento, era interamente coltivata a mais. Nel 2004, vorrebbe fare una domanda di misura F del PSR per fare dei nuovi prati stabili, visto che in Lombardia questo è l'ultimo anno in cui è offerta tale possibilità. Potrà prendere due contributi (disaccoppiato + misura F) sullo stesso terreno quando partirà la riforma? Questi prati stabili vengono considerate colture permanenti e quindi su tali terreni non potrà esercitare i titoli assegnatigli?

- I prati stabili sono da considerarsi superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003. Pertanto, l'agricoltore potrà percepire sia l'aiuto disaccoppiato che il premio delle misura F (si veda anche l'articolo 35 dello stesso regolamento, nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004).

3.11.4. Le superfici investite a vivaio, nello specifico barbatelle di vite, sono considerate superfici non ammissibili ai fini dell'utilizzo del premio? Per superficie ammissibile viene considerata la coltivazione in atto al 31 dicembre 2004? Se sì, viene ritenuta ammissibile una superficie investita a vigneto o altra coltura permanente, che viene successivamente estirpata entro il 31 dicembre 2004?

- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 44, paragrafo 1, definisce gli "ettari ammissibili" come "qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli". L'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 795/2004 interviene per chiarire ulteriormente il concetto e specifica che i "vivai", così come definiti dall'allegato I, lettera G/05 della Decisione della Commissione 2000/115/CE, sono compresi nelle colture permanenti. Quindi non possono essere considerati superficie ammissibile.
- Per quanto riguarda la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo dei titoli al premio, l'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003 specifica che gli agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione di orticole. Tale requisito deve essere rispettato almeno per i dieci mesi di conduzione obbligatoria da parte dell'azienda beneficiaria e che decorrono dall'11 novembre dell'anno precedente la domanda di pagamento per il regime di pagamenti unico.

3.11.5. Le superfici coltivate a barbabietola da zucchero sono considerate ammissibili ai fini dell'utilizzo delle superfici nel regime di premio unico disaccoppiato?

- L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori possano utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione di orticole.

- L'elenco dei prodotti orticoli è contenuto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; in tali elenchi non è presente la barbabietola da zucchero, la coltivazione di tale prodotto è pertanto ammessa.

3.11.6. *Un agricoltore vuole fissare i suoi titoli utilizzando gli 0,40 ha che attualmente possiede; tale terreno fino al 2003 era investito a colture permanenti (frutteto). Dal 2004 le colture permanenti sono state espiantate ed ora il terreno è eleggibile. Può l'agricoltore in questione fissare i titoli su questo terreno?*

- Sì, per la fissazione dei titoli si richiede un minimo di 0,3 ha di superficie agricola. Considerando che il frutteto è superficie agricola, sarebbe stata ammissibile la fissazione dei titoli anche se il frutteto non fosse stato estirpato.

- Per l'utilizzo dei titoli è richiesta la disponibilità per un periodo di dieci mesi a partire dall'11 novembre dell'anno precedente a quello della domanda di aiuto, di una corrispondente superficie eleggibile; una volta fissati, i titoli ordinari rimangono nella disponibilità dell'agricoltore per un periodo di tre anni; se non vengono utilizzati in tale periodo confluiscono nella riserva nazionale.

3.11.7. *I terreni a seminativo sono quelli definiti all'art. 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 795/04. Vista la data fissata dall'Italia all'11/11/2004, se un frutteto verrà espiantato il 13/05/2005 e ricondotto a seminativo, potrà essere validamente abbinato ad una richiesta di aiuto solo a partire dalle domande che si presenteranno il 15/05/2006. Inoltre in applicazione dell'art. 54 comma 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 se il suddetto terreno alla data del 15/05/2003 era coltura permanente, non potrà essere utilizzato per soddisfare i titoli di ritiro. Si chiede se tale interpretazione è corretta.*

- Sì, entrambe le osservazioni sono corrette.

3.11.8. *Le superfici investite a canapa soddisfano anche il regime di premio unico disaccoppiato? La stessa domanda si pone per le superfici coltivate a sementi (1 ettaro di erba medica da seme oltre a prendere il premio accoppiato per sementi certificate può essere utilizzato contemporaneamente come ettaro ammissibile di cui all'art. 44).*

- L'uso del suolo per la produzione di canapa nel regime di pagamento unico, è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 52 del reg. (CE) n. 1782/2003.

- Come è noto, l'Italia ha escluso dal regime di pagamento unico l'aiuto per le sementi certificate che, pertanto, rimane accoppiato; ciononostante l'uso del suolo per la produzione di sementi certificate è ammesso anche nel regime di pagamento unico alle condizioni previste all'articolo 99 del reg. (CE) n. 1782/2003.

3.11.9. Come è noto, le superfici a prato permanente sono ritenute ammissibili, cioè possono essere abbinate ai titoli all'aiuto disaccoppiato per ottenere la liquidazione di quest'ultimo.
Nello stesso tempo le stesse superfici a prato potrebbero essere state dichiarate in una domanda di premio ai sensi delle misure agroambientali (Misura f) e percepire il relativo premio.
Si chiede se sia possibile il cumulo dei due aiuti.

- L'articolo 35 del Reg. (CE) n. 1782/2003, modificato dal Reg. (CE) n. 864/2004, prevede, al paragrafo 1, che la superficie ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, possa formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per eventuali altri aiuti non contemplati dallo stesso regolamento, salvo se altrimenti disposto.
- I pascoli permanenti sono ritenuti superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003, e le misure agroambientali non sono escluse esplicitamente dall'utilizzo del suolo previsto nell'articolo 51 dello stesso regolamento. Pertanto, il cumulo dei premi è possibile.

3.12. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO E AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

3.12.1. Quali saranno le "regioni omogenee" di cui all'art. 10 comma 4 del D.M. n. 1787/2004, all'interno delle quali possono essere trasferiti i titoli? L'art. 26 del reg. (CE) n. 795/04, al paragrafo 4, recita che la restrizione regionale, può essere decisa dagli Stati membri esclusivamente per i titoli al ritiro. E' così anche per l'Italia? Considerato che nell'art. 26 delReg. (CE) n. 795/2004 si parla sia di trasferimento che di utilizzo dei titoli, nel caso in cui un produttore che abbia maturato i propri titoli per esempio in Sardegna, e nel 2003 abbia venduto il terreno in Sardegna e comprato terreno in Toscana, potrà utilizzare i propri titoli in una regione omogenea diversa (ammesso che la Toscana e la Sardegna vengano inserite in due regioni omogenee diverse)?

- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 46, paragrafo 1, prevede la possibilità per lo Stato membro di limitare il trasferimento o l'utilizzo dei titoli unicamente alla stessa regione.
- Il D.M. n. 1787/2004, all'articolo 10, comma 4, recepisce la possibilità introdotta dall'articolo 46 del citato regolamento comunitario, unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei titoli ed individua le regioni omogenee come quelle che verranno definite per la gestione della riserva nazionale (art. 2, comma 5 del citato decreto).
- Il regolamento (CE) n. 795/2004, all'articolo 26 stabilisce che "… Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003." Tale data per l'Italia è stata fissata all'11 novembre (articolo 7 del citato Decreto Ministeriale), pertanto entro l'11 ottobre dell'anno che precede la domanda di aiuto per il regime di pagamento unico avrebbe dovuto essere stabilita la suddivisione per zone omogenee oltre le quali non sarà possibile trasferire i titoli (salvo eredità effettiva o anticipata).

- Per concludere:
  - Non risulta ancora nel nostro ordinamento un divieto per l'utilizzo in regioni diverse.
  - La limitazione del trasferimento è valida per tutti i tipi di titolo.
  - Le zone saranno individuate successivamente da parte del Ministero.
  - Per la campagna 2005 non è stata comunicata alcuna suddivisione in zone ai fini della limitazione del trasferimento dei titoli che, pertanto, è ammesso senza restrizioni. La suddivisione in zone potrà essere resa nota in seguito, a valere dalle campagne successive.

3.13. PASCOLI PERMANENTI

3.13.1. E' possibile convertire in seminativo una superficie coltivata a pascolo permanente nell'anno 2003?

- Sì, ma se la superficie nazionale a pascolo permanente varia e la proporzione tra queste superfici e quella agricola (proporzione determinata ogni anno) diminuisce, lo Stato membro è obbligato ad intervenire e vietare qualsiasi altro cambiamento d'uso di tali superfici senza autorizzazione.

3.14. AGRICOLTORI ADERENTI AL REGIME SEMPLIFICATO

3.14.1. Coloro che hanno aderito al Regime semplificato e che, quindi, sono esentati dal fare domande PAC fino al 2005 compreso, come dovranno comportarsi per rivendicare i titoli maturati che saranno notificati da Agea, se non potranno presentare la prima "domanda di partecipazione" appunto nel 2005? Per questi slitterebbe al 2006 sia la notifica che la domanda?

- A norma dell'articolo 154 del regolamento CE n. 1782/2003, qualora lo Stato membro applichi il regime semplificato:

  - il 2003 è l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare domanda;

  - i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005;

  - la condizionalità e la modulazione non si applicano agli importi erogati nell'ambito del regime semplificato durante la partecipazione allo stesso;

  - gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare domanda al pagamento unico finché partecipano al regime semplificato.

- Gli agricoltori aderenti al regime semplificato che presenteranno domanda di accesso al regime di pagamento unico riceveranno dei titoli calcolati sulla base dei dati ammessi ai premi PAC per gli anni 2000 e 2001 e sulla base degli importi percepiti e delle superfici riconosciute nel regime semplificato nel 2002. (I titoli per tali produttori verranno calcolati nel 2005 e "congelati" ovvero non confluiranno nella riserva nazionale se non attivati nel 2005 e varranno a partire dal 2006).

- L'eventuale domanda, presentata nel 2005, di fissazione dei titoli ed accesso al pagamento unico disaccoppiato (prima utilizzazione dei titoli stessi) non è sufficiente per recedere dal regime semplificato: a norma dell'articolo 7 del reg. (CE) 1/2002, l'agricoltore può dichiarare la propria intenzione di recedere dal regime semplificato in qualsiasi momento. Il recesso prende effetto tuttavia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui egli ha dichiarato l'intenzione suddetta. A norma di regolamento, pertanto, occorre che l'agricoltore che intende optare per il regime unico anziché continuare con quello semplificato, espliciti la sua richiesta di recesso dal regime semplificato entro il 31 dicembre del 2004.

3.15. ROTAZIONE DEI TITOLI

3.15.1. L'art. 7 del reg. CE 796/2004 prescrive che ogni titolo deve avere la data di ultimo utilizzo. Ne consegue che ogni titolo di fatto deve essere"marcato". Si chiede se è ammissibile la rotazione dell'utilizzo dei titoli per un produttore che non ha sufficiente superficie a seminativo al fine di evitare il ritiro dei diritti inutilizzati nel triennio. Spetterà ovviamente al produttore valutare la convenienza economica di una simile decisione.

- Sì, la rotazione dei titoli è ammessa. Ogni titolo deve essere utilizzato almeno una volta nel triennio che parte dalla fissazione o dall'ultimo utilizzo a pena di riconfluire nella riserva nazionale; questo vuol dire che se l'agricoltore possiede solo un ettaro di terra ammissibile e, per esempio, tre titoli, può utilizzare un titolo diverso rispettivamente ogni anno; alla fine del triennio avrà ricevuto pagamenti ogni anno solo per il titolo utilizzato ma non vedrà riconfluire nessun titolo nella riserva.
- Resta inteso che, pur rimanendo in possesso di tutti i titoli utilizzati con la rotazione, l'agricoltore in esempio non potrà tuttavia disporne per trasferimenti senza terra; infatti l'articolo 46, paragrafo 2, secondo capoverso del reg. (CE) n. 1782/2003, prevede che un agricoltore può trasferire i suoi titoli all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44 dello stesso regolamento, almeno l'80% dei suoi titoli all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i titoli all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Nel caso di specie l'agricoltore ha utilizzato in ciascun anno il 33% dei suoi titoli all'aiuto e, pertanto, non può venderli senza terra.

3.15.2. Nel caso di titoli di ritiro la rotazione è ammessa dando precedenza ai titoli di set aside?

- L'articolo 54, paragrafo 6, del reg. (CE) n. 1782/2003 prevede che i titoli da ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo.
- L'articolo 50, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 796/2004 descrive le modalità con cui vengono considerate le superfici dichiarate nelle domande di pagamento unico in relazione ai titoli da ritiro e specifica che, qualora le superfici dichiarate in domanda non siano sufficienti a coprire i titoli di ritiro utilizzati e se risultano superfici dichiarate per l'utilizzo di titoli standard, si considerano queste ultime superfici come superfici ritirate, salvo poi verificare che dette superfici siano effettivamente ritirate.

- Dall'esame della normativa risulta che per utilizzare i titoli standard è necessario utilizzare prima tutti i titoli di ritiro; una volta esercitato tale obbligo è possibile anche far ruotare i titoli standard sugli ettari ammissibili disponibili. In altre parole, la rotazione dei titoli di ritiro è ammissibile ma implica, di fatto, il non utilizzo dei titoli standard.

4. REGIMI DI PREMIO ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE

4.1. VACCHE NUTRICI

4.1.1. *Un agricoltore ha effettuato domanda di premio vacche nutrici entro il 15 ottobre 2004 e nel mese di dicembre 2004, utilizzando la ricognizione preventiva, trasferisce per "successione anticipata" la sua azienda al figlio. Tale passaggio determina anche il trasferimento al figlio del premio richiesto per il 2004 con il relativo obbligo della detenzione dei capi per almeno 6 mesi?*

- No; la ricognizione preventiva ha effetto solo ai fini del riconoscimento degli aventi diritto al calcolo dei titoli provvisori e, in seguito, alla fissazione dei titoli definitivi.
- La domanda di premio vacche nutrici prosegue il suo *iter* amministrativo collegata all'intestatario della domanda stessa; resta alla volontà del dante causa procedere, se del caso, al cambiamento dell'intestazione dell'aiuto secondo le procedure in essere per il regime di premio considerato.

4.2. APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ROTAZIONE

4.2.1. *L'applicazione prevista nel secondo comma, lett. d), dell'articolo 1 del D.M. n. 2026/04, relativo all'attuazione dell'articolo 69 del Reg. (CE) n. 1782/03, che prevede l'obbligo dell'avvicendamento almeno biennale per la coltivazione deve tenere conto della coltura praticata nella precedente compagna 2003-2004 o l'obbligo dell'avvicendamento, si deve ritenere applicabile dalle prossime semine autunnali e cioè nella campagna 2004-2005?*

- L'obbligo dell'avvicendamento parte dalle prossime semine autunnali della campagna 2004/2005.

4.2.2. *Il vincolo espresso nell'articolo 1, secondo comma, lett. d), del D.M. n. 2026/04, riferito all'obbligo dell'avvicendamento biennale, deve essere inteso nel senso che la coltivazione alternata di qualsiasi coltura miglioratrice con colture presenti nell'allegato IX del regolamento 1782/03 consente di ricevere il premio supplementare previsto dall'articolo 69 dello stesso regolamento?*
La disposizione di cui alla lett. d) sopra citata si applica anche alle fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b) e c)?
In caso di risposta negativa rispetto alla questione precedente quali sono, tra quelle dell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03, le colture da rinnovo e quali le miglioratrici interessate al premio ai sensi della stessa lett. d)?
Per il grano duro esiste il vincolo regionale di cui all'allegato X del reg. (CE) 1782/2003?

- Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 del reg. (CE) 795/2004, qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualità per i quali non è identificata alcuna produzione specifica, oppure la produzione non rientri

direttamente in un settore, il pagamento può essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell'allegato VI del reg. (CE) n. 1782/2003.

- Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, le trattenute sono state applicate solo nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini.
- In linea con la citata normativa, l'aiuto supplementare nel settore dei seminativi previsto all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 24 settembre 2004, n. 2026, può essere concesso esclusivamente per le colture di cui all'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 ed è ammessa, comunque, ai fini del rispetto dell'avvicendamento colturale, l'inclusione di colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX del succitato regolamento.
- Le colture miglioratrici sono:
  - le fave di soia;
  - i piselli;
  - le fave e favette;
  - i lupini dolci.
- Le colture da rinnovo sono:
  - il granturco;
  - il sorgo da granella;
  - il granturco dolce;
  - i semi di ravizzone o di colza;
  - i semi di girasole;
  - i semi di lino;
  - il lino greggio o macerato, destinato alla produzione di fibra;
  - la canapa greggia o macerata, destinata alla produzione di fibra.
- Non esiste vincolo regionale per il grano duro.

4.3. PREMI SUPPLEMENTARI IN GENERALE

4.3.1. C'è un legame tra il passato regime (es.: quote vacche nutrici, grano duro) e l'eventuale cambiamento di indirizzo produttivo? Per esempio, se un'azienda che era a seminativi ed ora alleva vacche nutrici può chiedere il premio supplementare per queste ultime? Un nuovo produttore nato nel 2004 (senza titoli storici) può accedere ai premi supplementari (vacche nutrici, grano duro, etc.)?

- Non c'è alcun legame tra le colture e gli allevamenti effettuati nel passato e le colture e gli allevamenti che verranno effettuati nelle future campagne.

04A11629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate:

del. n. 64/2004 e n. 65/2004 del 28 settembre 2004 e n. 66/2004 del 14 ottobre 2004.

La presente pagina sostituisce la pag. 63 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
61	**PROGETTO ALEM** Via Luppia Alberi, 1 35044 Montagnana (PD) Tel. 0429/800830 Fax 0429/804040 e-mail: gma@gmagma.org Legale Rappresentante: Vitali Vitale	Montagnana (PD) 14/03/1986 Notaio Dott. Adriano Martini Rep. n. 5562 Rac. n. 822	Del. n. 14/2000/AE/AUT/CC del 13/9/2000 Del. n. 14/2000/AE/RIES/CC del 17/5/2001 Del. n.65/2004 del 28/09/2004 **(Sostituisce il Gruppo Missioni Asmara)**	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi ative Per Macro Area: **NORD:** Via Luppia Alberi, 1 35044 Montagnana (PD) Tel. 0429/800830 Fax 0429/804040 **CENTRO:** Via delle Belle Arti, 7 00196 Roma Tel. e fax. 06/3217520 e-mail: gma-roma@libero.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AFRICA: ETIOPIA (*)

La presente pagina sostituisce la pag. 40 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
37	**FONDAZIONE RAPHAEL - ONLUS'** Viale Manzoni, 13 Roma 00185 Tel. 06 77203473 Fax. 06 7092008 e-mail: fondazioneraphaelonlus@virgilio.it Legale rappresentante Giovanni D'Ercole	Atto Notaio P. Coppi 16/05/2000 Rep. 1111013 Racc. 11391 Modif. Statuto Atto Notaio P. Coppi Roma, del. 29/1/2003 Rep. 113746 Racc 13557	Del. n. 66/2004 del 14/10/2004	**Principale Sede Operativa Per la Macro Area:** **CENTRO:** Via Saverio Mercadante, 9 00196 Roma Tel. 06 84082856 e-mail: fondazioneraphaelonlus@virgilio.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AFRICA KENIA AMERICA HONDURAS

La presente pagina sostituisce la pag. 20 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
17	**ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI** Via dei Castagni 38 Barberino del Mugello, località S. Lucia Ostale (FI) Tel.. 055/8423152 e-mail: associazione@icinquepani.it Internet: www.icinquepani.it Legale Rappresentante: **Stefano Tosetti**	Firenze 14/02/1991 Notaio Dott. Alessio Ciofini Rep. n. 1548 Rac. n. 607	Del. n. 35/2000/AE/AUT/CC del 26/9/2000 Del. n. 64/2002 del 17/7/2002 Del. n. 83/2003 del 25/7/2003 Del. n. 64/2004 del 28/9/2004	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **NORD:** Via del Monte, 5 40126 Bologna Tel.-Fax 051/221599 **CENTRO**: Via Firenze, 27 59100 Prato Tel. 0574/570383 Fax 0574/512489 e-mail: associazione@icinquepani.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO POLONIA (*) ACCREDITATO AMERICA: BRASILE (*) ACCREDITATO COLOMBIA (*) ACCREDITATO PERU' (*) ACCREDITATO BOLIVIA (*) ASIA FILIPPINE (*) ACCREDITATO

04A11671

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3247
Yen giapponese	136,24
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,70100
Corona svedese	8,9210
Franco svizzero	1,5170
Corona islandese	86,47
Corona norvegese	8,0700
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5796
Corona ceca	31,020
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6858
Lira maltese	0,4328
Zloty polacco	4,2122
Leu romeno	38922
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,275
Lira turca	1896900
Dollaro australiano	1,6890
Dollaro canadese	1,5675
Dollaro di Hong Kong	10,3010
Dollaro neozelandese	1,8502
Dollaro di Singapore	2,1690
Won sudcoreano	1387,09
Rand sudafricano	7,7180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11773

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Definizione del formato e delle modalità di trasmisione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Il giorno 17 novembre 2004 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.Minambiente.it), in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, il decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive n. DEC/RAS/1715/2004 in data 16 novembre 2004, relativo alla definizione del formato e delle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio da includere nella stessa.

04A11425

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprostar»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 10 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPROSTAR, anche nella forma e confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1 - c.a.p. 20148 Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala:

A.I.C. n. 027666039 (in base 10); 0UD9MR (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Patheon Italia S.p.a. - Officina farmaceutica di Monza (Milano), V.le Stucchi n. 11 (produzione e confezionamento primario): Recordati S.p.a. - Officina farmaceutica di Milano, via Civitali n. 1 (confezionamento secondario e controlli).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: alprostadil alfa-ciclodestrina composto di inclusione 2000,0 mcg pari a alprostadil 60,0 mcg;

eccipienti: lattosio anidro 47,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle tromboangioite obliterante (morbo di Burger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 027584 relativo al farmaco «Provastavasin» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala:

A.I.C. n. 027666039 (in base 10); 0UD9MR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,46 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 35,42 euro.

Classificazione al fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 027666039 «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11401

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 11 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione codice A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROSTAVASIN, anche nella forma e confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso»1 fiala.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG, con sede legale e domicilio fiscale in Monheim (R.T.F.), Alfred Nobel Strasse n. 10 - Germania (DE).

Confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala:

A.I.C. n. 027584046 (in base 10); 0U9TKG (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer AG - Leverkusen - Germania (produttore) Schwarz Pharma AG - Monheim - Germania (controllore finale).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: alprostadil alfa-ciclodestrina composto di inclusione 2000,0 mcg pari a alprostadil 60,0 mcg;

eccipienti: lattosio anidro 47,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle tromboangioite obliterante (morbo di Burger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala;

A.I.C. n. 027584046 (in base 10); 0U9TKG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,46 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 35,42 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 027584046 «60 mcg polvere per soluzione per infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 fiala - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11402

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantoxon»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 14 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PANTOXON, nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml e «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24 - c.a.p. 25125, codice fiscale n. 00826170334.

Confezione: «500 mgl/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone povere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 035952011 (in base 10) - 1295DC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

ogni flacone polvere da 500 mg contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 035952023 (in base 10) - 1295DR (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene: eccipiente: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone povere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035952047 (in base 10) - 1295FH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 035952050 (in base 10) - 1295FL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 2,386 g corrispondenti a ceftriaxone 2 g.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 035952011 (in base 10) - 1295DC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,46.

Confezione:

«1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 035952023 (in base 10) - 1295DR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,69.

Confezione:

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035952047 (in base 10) - 1295FH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24.

Confezione:

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 035952050 (in base 10) - 1295FL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,57.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 035952011 «500 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml

e A.I.C. n. 035952023 «1 g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035952011 - «500 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035952023 «1 g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035952047 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

confezione: A.I.C. n. 035952050 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A11406

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Farma Uno»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 16 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE FARMA UNO, nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale 02732270653.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036098010 (in base 10) - 12FMYU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico - 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene: eccipienti: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036098022 (in base 10) - 12FMZ6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico - 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036098034 (in base 10) - 12FMZL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico - 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua p.p.i.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036098046 (in base 10) - 12FMZY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico - 3,5 H_2O 2,386 g corrispondenti a ceftriaxone 2 g

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: «Cefriaxone Levofarma» (A.I.C. n. 036099) «Ceftriaxone N & P» (A.I.C. n. 036095) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsasilità.

Confezione:

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036098010 (in base 10) - 12FMYU (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,46 euro.

Confezione:

«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036098022 (in base 10) - 12FMZ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,69 euro.

Confezione:

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036098034 (in base 10) - 12FMZL (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,24 euro.

Confezione:

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036098046 (in base 10) - 12FMZY (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,04 euro;

orezzo al pubblico (IVA inclusa: 16,57 euro.

Condizioni e modalità d'impiego

Per le confezioni: A.I.C. n. 036098010 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml e A.I.C. n. 036098022 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml si applica la condizione di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036098010 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036098022 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036098034 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036098046 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11405

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Levofarma»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 17 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE LEVOFARM nella forma e confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezione:

«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 036099012 (in base 10); 12FNY4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: produttore: Anfarm Hellas S.A. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: «Ceftriaxone Farma Uno» (A.I.C. n. 036098) «Ceftriaxone N & P» (A.I.C. n. 036095) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 036099012 (in base 10); 12FNY4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,69 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: confezione: A.I.C. n. 036099012 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml si applica la condizione di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036099012 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11404

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone N&P»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 18 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE N&P, nella forma e confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 03639470651.

Confezione:

«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 036095014 (in base 10); 12FK16 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm Hellas SA. Pharmaceuticals stabilimento sito in K Paleologou & Perikleous 27 - Halandri - Atene (Grecia).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci: «Ceftriaxone Farma Uno» (A.I.C. n. 036098) «Ceftriaxone Levofarma» (A.I.C. n. 036099) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 036095014 (in base 10); 12FK16 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,69 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: confezione: A.I.C. n. 036095014 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml si applica la condizione di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036095014 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11403

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio Pierrel Medical Care»

Estratto decreto n. 443 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE anche nelle forme e confezioni: «5% soluzione per infusione» 30 flaconi 100 ml; «5% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml; «5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «5% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml; «5% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml; «5% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml e «5% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo, Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «5% soluzione per infusione» 30 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030748370 (in base 10), 0XBCQL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 5,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030748382 (in base 10), 0XBCQY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 250 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 13,75 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 250 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione 20 flaconi 500 ml:

A.I.C. n. 030748394 (in base 10), 0XBCRB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 27,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml:

A.I.C. n. 030748406 (in base 10), 0XBCRQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni sacca da 100 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 5,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml:

A.I.C. n. 030748418 (in base 10), 0XBCS2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni sacca da 250 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 13,75 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 250 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml:

A.I.C. n. 030748420 (in base 10), 0XBCS4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni sacca da 500 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 27,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml:

A.I.C. n. 030748432 (in base 10), 0XBCSJ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni sacca da 1000 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 445 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «50% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo, Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030748331 (in base 10), 0XBCPC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 275 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11559-04A11557

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione N.C.R. n. 447 del 21 novembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo, Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031370051 (in base 10), 0XXBU3 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: magnesio cloruro $6H_2O$ 0,155 g; sodio lattato 1,29 g; sodio cloruro 1,9 g; potassio cloruro 1,12 g; sodio acetato $3H_2O$ 3,54 g; glucosio H_2O 27,5 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml; sodio metabisolfito 0,225 g.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazioni di fluidi ed elettroliti in cui sia necessario un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11556

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio e sodio cloruro Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 448 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO E SODIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo, Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «I soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031373158 (in base 10), 0XXFV6 (in base 32);

classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 23,5 g; sodio cloruro 0,9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Confezione: «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 031373160 (in base 10), 0XXFV8 (in base 32);

classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 27,5 g; sodio cloruro 4,5 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione e un apporto di cloruro di sodio in associazione ad un apporto calorico. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11558

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata gastrica Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 454 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA PIERREL MEDICAL CARE, con caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo, Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031366065 (in base 10), 0XX6XK (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo, Potenza (Italia), zona industriale (completa).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 1,85 g; potassio cloruro 0,65 g; ammonio cloruro 1,85 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: ripristino delle condizioni di idratazione corporea e correzione dell'alcalosi a seguito di perdite correlate a vomito massivo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11560

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Determinazione n. R.M. 665/D4 del 29 ottobre 2004

Con determinazione n. R.M. 665/D4 del 29 ottobre 2004 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

ACIDO ACETILSALICILICO

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 029605019/G;

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029605021/G.

ACIDO NALIDIXICO

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029591017/G;

AMINOFILLINA

5 fiale 240 mg/10 ml - A.I.C. n. 029577018/G.

AMITRIPTILINA CLORIDRATO

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 029570013/G.

AMOXICILLINA

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 031242011/G;

6 capsule 500 mg - A.I.C. n. 031242023/G.

AMOXICILLINA TRIIDRATO

sciroppo 2,5% flacone 100 ml - A.I.C. n. 029579012/G;

sciroppo 5% flacone 100 ml - A.I.C. n. 029579024/G.

AMPICILLINA

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 029571015/G;

6 capsule 500 mg - A.I.C. n. 029571027/G.

ATROPINA SOLFATO

5 fiale 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 029574011/G;

5 fiale 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 029574023/G.

BENZILPENICILLINA BENZATINICA

fiala solvente + fiala polvere sterile IM 600000 UI - A.I.C. n. 029580014/G.

CEFALEXINA

sospensione 5% flacone 100 ml - A.I.C. n. 029573019/G;

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 029573021/G;

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 029573033/G.

CEFALOTINA SODICA

fiala 1 g + fiala solvente - A.I.C. n. 029593011/G.

CHININA CLORIDRATO

10 fiale 500 mg/2 ml - A.I.C. n. 029581016/G.

CLORAMFENICOLO

8 capsule 250 mg - A.I.C. n. 031245018/G.

CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO

1 flacone 1 g + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 029587021/G.

CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO

20 compresse rivestite 20 mg - A.I.C. n. 029600018/G

CLOROCHINA BIFOSFATO

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029572017/G.

CLOXACILLINA

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 029568019/G;

6 capsule 500 mg - A.I.C. n. 029568021/G.

CLOXACILLINA SODICA

flacone 100 ml sciroppo 2,5% - A.I.C. n. 031240017/G.

DIAZEPAM

20 compresse rivestite 5 mg - A.I.C. n. 029575014/G.

DIGOSSINA

5 fiale 0,25 mg/1 ml - A.I.C. n. 029595016/G;

5 fiale 0,10 mg/1 ml - A.I.C. n. 029595028/G.

DOPAMINA CLORIDRATO

2 fiale 10 mg/2 ml - A.I.C. n. 029569011/G;

1 fiala 50 mg/10 ml - A.I.C. n. 029569023/G.

ERGOMETRINA MALEATO

5 fiale 0,20 mg/1 ml - A.I.C. n. 029589013/G.

ERITROMICINA

12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029596018/G.

ETAMBUTOLO CLORIDRATO

20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 029603014/G;

20 compresse 400 mg - A.I.C. n. 029603026/G.

FENILBUTAZONE

20 compresse rivestite 200 mg - A.I.C. n. 029578010/G.

FERROSO SOLFATO

30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 029592019/G.

FUROSEMIDE

5 fiale 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 029604016/G;

30 compresse 25 mg - A.I.C. n. 029604028/G.

GLUCOSIO

10% fiala 20 ml - A.I.C. n. 029567017/G;

33% fiala 5 ml - A.I.C. n. 029567029/G;

33% fiala 10 ml - A.I.C. n. 029567031/G;

10% fiala 10 ml - A.I.C. n. 029567043/G;

20% fiala 10 ml - A.I.C. n. 029567056/G;

5% fiala 10 ml - A.I.C. n. 029567068/G.

GRISEOFULVINA

20 compresse 125 mg - A.I.C. n. 029590015/G;

10 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029590027/G.

ISONIAZIDE

50 compresse 100 mg - A.I.C. n. 029583010/G;

50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 029583022/G.

METRONIDAZOLO

20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029598012/G.

PARACETAMOLO

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029599014/G.

PIRIMETAMINA

10 compresse 25 mg - A.I.C. n. 029594013/G.

PROBENECID

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029602012/G.

RIFAMPICINA

sciroppo 2% flacone 60 ml - A.I.C. n. 029584012/G;

8 capsule 150 mg - A.I.C. n. 029584024/G;

8 capsule 300 mg - A.I.C. n. 029584036/G.

STREPTOMICINA SOLFATO

fiala solvente + fiala polvere sterile 1000 mg - A.I.C. n. 029597010/G.

TETRACICLINA CLORIDRATO

polvere sterile iniettabile fiala 250 mg - A.I.C. n. 029585015/G;

16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 029585027/G.

TIABENDAZOLO

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029601010/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Montefarmaco OTC S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

04A11407

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401283/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 0 2 *

€ 0,77